



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

SERVIZIO 10 ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno – tel. +390805865367 - fax +390805865368

PEC: attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Prot. n. 8108 del 14/02/2020

Al legale rappresentante della soc. Zenit s.a.s.
sig.ra CAPOBIANCO ELISABETTA
via X marzo n. 59/G
PEC: zenitas@pec.recapitosicuro.it

Oggetto: verbale n. 4/249 del 05/09/2019 del N.A.S. Carabinieri Bari.
ORDINANZA DI INGIUNZIONE AL PAGAMENTO.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO che:

- il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bari, con verbale n. 4/249 del 05/09/2019, all'esito del sopralluogo effettuato in data 01/09/2019 presso l'esercizio pubblico di bar - gelateria e paninoteca ad insegna "ZENIT" sito in Modugno alla via X Marzo n. 112-118, a seguito della violazione dell'art. 39 della Legge Regione Puglia 16 aprile 2015, n. 24, ha sanzionato ai sensi dell'art. 16 L. 689/1981, con definizione agevolata, la sig.ra CAPOBIANCO ELISABETTA nata Napoli il 01/05/1963 e residente a Modugno (BA) alla via X marzo n. 59/G, in qualità di legale rappresentante della soc. Zenit s.a.s.;
- a seguito della suddetta violazione (somministrazione di alimenti e bevande in una ulteriore area esterna di mq. 24,00 antistante l'esercizio in via X marzo nr.112-118, senza averne dato comunicazione all'autorità competente tramite SCIA) è stata comminata una sanzione pecuniaria, con definizione agevolata, di €. 5.000,00 (cinquemila/00) da effettuarsi con versamento su c/c postale n. 20318705 intestato al "Comando di Polizia Municipale di Modugno";
- l'avvocato Claudia Pironti nell'interesse della sig.ra Capobianco Elisabetta, a mezzo pec, in data 8 ottobre 2019, ha chiesto al Sindaco del Comune di Modugno l'annullamento del verbale dei Carabinieri - N.A.S. di Bari e della relativa sanzione presentando le relative motivazioni;
- a seguito del ricorso avverso il verbale n. 4/249 notificato il 16/09/2019, il Comando Carabinieri – NAS di Bari, con nota del 20/11/2019, registrata agli atti di questo Comune il 22/11/2019 con prot. n. 5802, insistendo sulle circostanze verificatesi durante l'avvenuta ispezione ha proposto il rigetto del ricorso con la conseguente conferma del provvedimento sanzionatorio;
- con nota del 14/11/2019 prot. n. 56686 a firma congiunta del Responsabile del Servizio 10 AA. PP. e del Comandante della Polizia Locale è stata trasmessa al Sindaco la richiesta rivolta dalla parte di annullamento del verbale "de quo";
- con nota del 14/11/2019 prot. n. 56752 la stessa richiesta è stata trasmessa al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bari;

PRESO ATTO:

acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 58052 del 22/11/2019 e trasmesso al Sindaco con nota prot. n. 62452 del 12/12/2019 ;

- del parere dell'Avvocatura Comunale rilasciato al Sindaco in data 07/02/2020 prot. n. 6654;
- della nota a firma Sindaco prot. n. 6656 del 07/02/2020 con invito a procedere con urgenza;

VISTA la legge 689/81;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 25750 del 20/05/2019 di "Conferimento incarico Responsabile del Servizio 10 - Attività Produttive con attribuzione della Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000";

ORDINA

alla sig.ra **CAPOBIANCO ELISABETTA** nata Napoli il 01/05/1963 e residente a Modugno (BA) alla via X marzo n. 59/G, in qualità di legale rappresentante della soc. Zenit s.a.s. di pagare la somma di € 5.000,00 a titolo di pagamento sanzione a seguito verbale n. 4/249 del 05/09/2019 del N.A.S. Carabinieri Bari, entro 30 giorni dalla notifica della presente,

INGIUNGE

al medesimo di versare la somma complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00).

Il versamento deve essere effettuato utilizzando i seguenti metodi alternativi inviando l'attestazione di pagamento allo scrivente Servizio 10 – Attività Produttive:

- **c/c postale n. 1007273970** intestato al **Comune di Modugno - Servizio 10**, indicando il **Nome e Cognome** dell'operatore, con la causale di pagamento: **verbale n. 4/249 del 05/09/2019 del N.A.S. Carabinieri Bari**;
- **bonifico bancario** intestato al **Comune di Modugno** attraverso **IBAN: IT34A0542404297000000000221**, indicando il **Nome e Cognome** dell'operatore, con la causale di pagamento: **verbale n. 4/249 del 05/09/2019 del N.A.S. Carabinieri Bari**.

Se entro 30 giorni dalla notifica della presente, la S.V. non avrà ottemperato al pagamento suddetto, l'Ufficio scrivente procederà ai sensi della legge 689/1981, art. 27, al recupero coattivo delle somme dovute.

A norma dell'art. 8, comma 2, della legge 241/90 si comunica che per il presente procedimento:

- l'Amministrazione competente è: Comune di Modugno, Servizio 10 - Attività Produttive;
- l'oggetto del procedimento è: Ordinanza Ingiunzione per pagamento sanzione verbale n. 4/249 del 05/09/2019 del N.A.S. Carabinieri Bari;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono rispettivamente il Servizio 10 - Attività Produttive, e l'arch. Donato Dinoia Responsabile del Servizio medesimo;
- presso l'Ufficio competente, durante l'orario di apertura al pubblico, è possibile prendere visione degli atti nonché presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Avverso il presente atto si potrà adire il Giudice Ordinario nei termini di legge, ovvero, potrà essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia sede di Bari, nel termine di 60 giorni dalla notificazione dello stesso o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni sempre dalla notifica dello stesso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 10
arch. Donato DINOIA

Cordialità.

dott.ssa A. Pastore



Rep. R.R.P.P.

Com. Pol. Loc.

7/2/20

fur

Perché procedano
- come superio dell'at
comune con loro
l'7/2/2020
è riparte
//W//

Zimbra

staff.sindaco@comune.modugno.ba.it

Re: Invio nota prot. n. 62452 del 12/12/2019 con annotazioni.**Da :** avvocatura@comune.modugno.ba.it

ven, 07 feb 2020, 11:49

Oggetto : Re: Invio nota prot. n. 62452 del 12/12/2019 con annotazioni.**A :** staff.sindaco<staff.sindaco@comune.modugno.ba.it>**Cc :** sindacomagrone <sindacomagrone@gmail.com>

Si riscontra la nota allegata rappresentando che, alla luce delle controdeduzioni pervenute dal N.A.S.(vedi allegato 3), con cui si ribadisce e conferma la sussistenza della violazione oggetto dell'irrogazione della sanzione amministrativa, non si possa fare altro che emettere l'ordinanza ingiunzione che, ove del caso, sarà oggetto di gravame da parte dell'interessata.

Essenso, infatti, l'attività di accertamento della violazione di legge, compiuta da un soggetto estraneo all'ente, non si può fare altro che basarsi sugli atti amministrativi trasmessi dal nucleo anti sofisticazioni e sulle relative controdeduzioni, dalle quali emerge la valutazione e confutazione delle tesi difensive spiegate dal titolare dell'esercizio commerciale sanzionato.

Preciso che, in conseguenza, il Responsabile del servizio attività Produttive dovrebbe provvedere alla predisposizione dell'ordinanza Ingiunzione.

Rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali saluti,

www.comune.modugno.ba.it**Avv. Cristina Carlucci**

Avvocatura Comunale

Sede legale: Piazza del Popolo, 16*Sede operativa:* Viale della

Repubblica, 46/b

70026 - Modugno (BA)

Tel: +39 080.58.65.865 -

mail: avvocatura@comune.modugno.ba.it

P.E.C.:

ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it**Da:** "staff.sindaco"<staff.sindaco@comune.modugno.ba.it>**A:** "Cristina Carlucci" <avvocatura@comune.modugno.ba.it>**Cc:** "sindacomagrone" <sindacomagrone@gmail.com>**Inviato:** Martedì, 24 dicembre 2019 11:10:06**Oggetto:** Invio nota prot. n. 62452 del 12/12/2019 con annotazioni.

Si trasmette la nota in oggetto emarginata con le annotazioni apposte dal Sig. Sindaco.



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

SERVIZIO 10 ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno - tel. +390805865330 - fax +390805865423

PEC: attiv.produttive@comune.modugno.ba.it

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO



C_F202 - - 1 - 2019-12-12 - 0002452

Prot. Generale n: 0062452 P

Data: 12/12/2019 Ora: 13.40

Classific:

AL SINDACO

SEDE

Oggetto: Richiesta annullamento verbale N.A.S.. Trasmissione controdeduzioni N.A.S..

Facendo seguito alla nota Prot. n. 56686 del 14/11/2019 (Allegato 1), e alla nota Prot. n. 56752 del 14/11/2019 trasmessa al Comando Carabinieri per la Tutela della salute N.A.S. (Allegato 2), che per pronta lettura si allegano, si trasmette la nota del suddetto Comando dei Carabinieri recapitata a mano a questo Servizio in data 22/11/2019 (Allegato 3).

Tanto si trasmette per le Vostre determinazioni.

Si resta a disposizione.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio 10 AA.PP.

arch. Donato DI NOLA

Il Comandante della Polizia Locale

Magg. dott. Angelo DI TURI

Il le' Avvocato locale
che valutare la soluzione.

23/12/19



ALL. 1

CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

SERVIZIO 10 ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno - tel. +390805865330 - fax +390805865423

PEC: attiv.produttive@comune.modugno.ba.it

Prot. n. 56686 del 14/11/2019

AL SINDACO
SEDE

Oggetto: Richiesta annullamento verbale N.A.S.

Con la presente, si trasmette in allegato la richiesta, a Lei rivolta, di annullamento di un verbale N.A.S. dell'avv. Claudia Pironti, in nome e per conto della signora Capobianco Elisabetta, legale rappresentante della ditta Zenit S.a.s., segnalando che dagli scritti difensivi dell'avvocato, relativi alla comminazione della sanzione di €. 5.000,00 per la violazione dell'art. 39 della l.r. Puglia 24/2015, così come risulta dal verbale di ispezione igienico sanitaria del Comando Carabinieri per la Tutela della salute N.A.S. di Bari, effettuato il 01/09/2019 e notificato al legale rappresentante il 16/09/2019, emerge un profilo di dubbio da un punto di vista giuridico tra il concetto di "zona adibita a spazio relax" e "zona adibita al fine della somministrazione di bevande e alimenti", per il quale si renderebbe opportuno un eventuale maggiore approfondimento da parte dell'avvocatura dell'Ente.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio 10 AA.PP.

Arch. Donato DINOIA

Il Comandante della Polizia Locale

Magg. dott. Angelo DI TURI



Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bari

Via Amendola, 79 - Tel.080/5537373 Fax 080/5534999 - e mail: nas.bari@sanita.it

N. 4/249 di prot.

Fasc. 30315 "P"

VERBALE di sanzione amministrativa pecuniaria contestata a carico di:

CAPOBIANCO Elisabetta nata a Napoli il 01.05.1963 e residente a Modugno (BA) alla via X Marzo nr. 59/G. nella qualità di legale rappresentante della società ZENIT s.a.s. che gestisce l'esercizio pubblico di bar - gelateria e paninoteca ad insegna "ZENIT" sito in Modugno (BA) alla via X Marzo nr. 112 - 118.-

Obbligato in solido: nessuno.-

Il giorno 05 settembre 2019, in Bari, presso gli uffici del N.A.S. suddetto, alle ore 16.30.-
 Il sottoscritto Mar. Maggiore FORTUNATO Natale, appartenente al N.A.S. Carabinieri di Bari, dà atto che in data 01/09/2019, all'esito di una verifica effettuata presso l'esercizio pubblico in oggetto indicato, alla presenza di CAPOBIANCO Elisabetta, sopra generalizzata, legale rappresentante della succitata s.a.s., ha accertato - come da verbale di ispezione consegnato nella circostanza e sottoscritto anche dal Maresciallo capo BLEVE Cristian Salvatore: che presso il suindicato bar - gelateria - paninoteca la signora CAPOBIANCO Elisabetta HA AMPLIATO la superficie di somministrazione di alimenti e bevande. Infatti è stata rinvenuta in uso e funzionante - con la presenza di numerosi avventori occupanti l'intera area di somministrazione - una ulteriore area esterna di mq. 24,00 adibita a somministrazione di alimenti e bevande antistante l'esercizio, ubicata sulla citata via X Marzo, allestita con nr. 6 tavolini e nr. 24 sedie - SENZA AVERNE DATO COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ competente tramite SCIA. Inoltre per tale superficie di somministrazione - oggetto di ampliamento - NON è stata accertata l'adeguata sorvegliabilità così come stabilito dall'art. 39/3° comma della legge regionale nr. 24/2015.- Essendo stato violato l'art. 39 della Legge Regione Puglia 16 aprile 2015 nr. 24, sanzionato dal successivo art. 61/3° comma (sanzione edittale: da Euro 2500,00 a Euro 15000,00), il trasgressore, ai sensi dell'art.16 Legge 689/1981, è ammesso alla definizione agevolata secondo termini e modalità di pagamento seguito specificate.-

Termine massimo	60 giorni dalla data di notifica.
Importo della sanzione	Euro 5000,00 (cinquemila/00), corrispondente ad un terzo del massimo della sanzione edittale prevista.
Modalità	Versamento da effettuarsi su c/c postale n.20318705 intestato a "COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - MODUGNO"
Causale versamento	Verbale n.4/249 datato 05/09/2019 del N.A.S. Carabinieri di Bari.

SCRITTI DIFENSIVI

Termine di presentazione	Entro 30 giorni dalla data di notifica (con eventuale richiesta di audizione)
Autorità destinataria	Sindaco del Comune di Modugno.-

ADEMPIMENTI ULTERIORI

In caso di pagamento il trasgressore è invitato a darne notizia a questo N.A.S. (fornendo copia della ricevuta di versamento), tenuto conto che, decorso inutilmente il termine massimo per effettuare l'oblazione, la mancata comunicazione circa l'avvenuto pagamento comporta l'invio del prescritto rapporto ex art.17 Legge 689/81 al sig. SINDACO del Comune di Modugno, con ulteriore aggravio del procedimento.-

[Firma]

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
 N.A.S. di Bari

RELATA DI NOTIFICA

Il giorno 16/9/2019 in Modugno alla via X Marzo nr. 112 presso l'esercizio pubblico ad insegna ZENIT alle ore 16.40
 Il sottoscritto Ufficiale di P.G. maresciallo maggiore FORTUNATO Natale appartenente al suindicato Comando dichiara di aver notificato il presente verbale mediante consegna di copia:

☒ Al trasgressore CAPOBIANCO Elisabetta.-

☐ In busta chiusa, dopo la redazione della presente relata di notifica, a avente con il trasgressore rapporto di:

o coabitazione o vicinato/portierato, disponibile a ricevere l'atto o dipendenza/comunanza nel luogo di lavoro

ZENIT S.A.S. DI
 CAPOBIANCO ELISABETTA
 B.C.C.F. 07751099129
 MODUGNO VIA X MARZO 112

[Firma] *[Firma]* *[Firma]*

ALL. 3

Prot. n. 58052
del 22-11-2019



Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

- N.A.S. DI BARI -

Via G. Amendola n.79 - 70126

tel. 080 5537373 - fax 080 5534999 - e.mail nas.bari@sanita.it - P.E.C. sba34607@pec.carabinieri.it

Nr.4/249-2 (560) di prot.

Bari, 20 novembre 2019

Rif. Prot.56752 del 14-11-2019

OGGETTO: Ricorso avverso verbale n.4/249, notificato il 16-9-2019 proposto dall'avv. Claudia Pironti nell'interesse di Capobianco Elisabetta.

AL COMUNE DI
Servizio 10 Attività Produttive
Via Rossini n.49

MODUGNO



Nel ricorso in esame la ricorrente ha impugnato il verbale in oggetto specificato con cui personale di questo N.A.S., a conclusione di una verifica condotta in data 1-9-2019 presso il bar gelateria paninoteca *ZENIT* di Modugno, ha contestato la violazione dell'art.39 Legge Regionale 24/2015, avendo la predetta omesso, relativamente ad un'area antistante l'esercizio attrezzata con 6 tavoli e 24 sedie, di comunicare con SCIA alla competente autorità comunale l'ampliamento della superficie di somministrazione.

L'interessata lamenta violazione ed errata interpretazione dell'art. 3 co.1 *lett. F bis*), D.L.223/2006 e della stessa L.R.24/2015, posto che queste disposizioni prevedono che per gli esercizi di vicinato è possibile il consumo sul posto di prodotti alimentari a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso finalizzate; condizione, questa, che l'interessata reputa ricorrente nel caso che la riguarda attesa l'assenza di servizio al tavolo da parte di propri dipendenti.

Nel merito deve premettersi che i militari operanti, durante il controllo nell'esercizio, avevano avuto modo di accertare la sistematica consegna delle portate ai tavoli da parte del personale dell'esercizio. Ma prescindendo da questo rilievo, che per minore accuratezza degli operatori non trova puntuale specificazione nel verbale di ispezione, occorre rilevare che se è vero che il discrimine tra le diverse tipologie di esercizio va ricercato nella presenza o assenza del servizio assistito ai tavoli, è altrettanto innegabile che la possibilità di servizio ai tavoli

non può che essere desunto (o escluso) dal complessivo assetto del luogo e dipende dunque da una verifica da condursi caso per caso.

Nella circostanza in esame si aveva cognizione di un contesto nel quale la disposizione delle sedie e la condizione dei tavoli apparecchiati con posate e tovaglioli lasciava evincere, secondo comune esperienza, che l'organizzazione del servizio nel locale fosse finalizzata alla somministrazione e non si poneva affatto in rapporto di strumentalità eventuale al mero consumo sul posto.

Emergeva, infatti, una disposizione degli arredi che costituiva un elemento fisico ed oggettivo caratteristico della somministrazione assistita (occupando l'intera superficie del locale in maniera ordinata), con l'avventore che usufruiva di un (magari anche minimo) servizio al tavolo, il che portava quindi ad escludere che il locale esercitasse solamente la vendita di gastronomia con possibilità di consumo sul posto, essendo per l'appunto presente una componente organizzativa ed aziendale tipicamente destinata alla somministrazione.

Alla luce di questi rilievi, dunque, si propone il rigetto del ricorso con conseguente conferma del provvedimento sanzionatorio.

Allo scadere del termine, non verrà più inviato il prescritto rapporto ex art.17 Legge 689/81, posto che con la presentazione del ricorso vengono meno le ragioni del pagamento in misura ridotta (cfr.Cass. civ., Sez. III, 04/08/2000, n.10240).

Si allega:

- Verbale n.4/249 del 5-9-2019.

Pratica trattata dal
Lgt.CS Giovanni Galetta


IL COMANDANTE
(Ten.Col. Giovanni Battista Aspromonte)



CITTA' DI MODUGNO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Servizio 10 Attività Produttive

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno

attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

PROT. N. 11268 DEL 02.03.2020

trasmessa a mezzo posta elettronica (art. 47 D.Lgs. 82/2005)

Egr. avv. Claudia Pironti

claudia.pironti@pec.it

e p.c.:

al Sindaco

sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

al Comandante di Polizia Locale

polizialocale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ZENIT s.a.s. di Capobianco Elisabetta & C. - Richiesta di accesso a documenti amministrativi Legge n.241/90 – D.P.R. n.184/2006 da parte dell'avv. Claudia Pironti; riscontro Pec del 17/02/2020 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8687 del 18/02/2020.

Si riscontra la Sua nota, trasmessa a mezzo pec in data 17/02/2020, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8687 in data 18/02/2020, per rappresentare che l'accesso è consentito nei confronti degli atti da Lei indicati nella richiesta.

Pertanto si allegano alla presente i seguenti atti:

- nota prot. n. 56686 del 14/11/2019 (**allegato 1**);
- nota prot. n. 56752 del 14/11/2019 (**allegato 2**);
- nota prot. n. 56752 del 14/11/2019 (**allegato 3**);
- parere dell'Avvocatura Comunale prot. n. 6654 del 07/02/2020 (**allegato 4**);
- nota prot. n. 6656 del 07/02/2020 (**allegato 5**);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 10 AA.PP.

(Arch. Donato DINOIA)



ALL. 1

CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

SERVIZIO 10 ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno - tel. +390805865330 - fax +390805865423

PEC: attiv.produttive@comune.modugno.ba.it

Prot. n. 56686 del 14/11/2019

AL SINDACO
SEDE

Oggetto: Richiesta annullamento verbale N.A.S.

Con la presente, si trasmette in allegato la richiesta, a Lei rivolta, di annullamento di un verbale N.A.S. dell'avv. Claudia Pironti, in nome e per conto della signora Capobianco Elisabetta, legale rappresentante della ditta Zenit S.a.s., segnalando che dagli scritti difensivi dell'avvocato, relativi alla comminazione della sanzione di €. 5.000,00 per la violazione dell'art. 39 della l.r. Puglia 24/2015, così come risulta dal verbale di ispezione igienico sanitaria del Comando Carabinieri per la Tutela della salute N.A.S. di Bari, effettuato il 01/09/2019 e notificato al legale rappresentante il 16/09/2019, emerge un profilo di dubbio da un punto di vista giuridico tra il concetto di "zona adibita a spazio relax" e "zona adibita al fine della somministrazione di bevande e alimenti", per il quale si renderebbe opportuno un eventuale maggiore approfondimento da parte dell'avvocatura dell'Ente.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio 10 AA.PP.

arch. Donato DINO

Il Comandante della Polizia Locale

Magg. dott. Angelo DI TURI

ALL. 2



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari
SERVIZIO 10 ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno - tel. +390805865330 - fax +390805865423

PEC: attiv.produttive@comune.modugno.ba.it

Prot. n. 56752 del 14/11/2019

AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Bari
Via Amendola, 79
70100 BARI

Oggetto: Trasmissione richiesta annullamento verbale N.A.S.

Con la presente, si trasmette in allegato la richiesta, di annullamento del verbale da voi redatto in data 05/09/2019, dell'avv. Claudia Pironti, in nome e per conto della signora Capobianco Elisabetta, legale rappresentante della ditta Zenit S.a.s., al fine di fornire eventuali ulteriori vostre valutazioni.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio 10 AA.PP.

arch. Donato DINOIA

Il Comandante della Polizia Locale

Magg. dott. Angelo DI TURI

ALL. 3

Prot. N. 58052
del 22-11-2019



Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

- N.A.S. DI BARI -

Via G. Amendola n.79 - 70126

tel. 080 5537373 - fax 080 5534999 - e.mail nas.bari@sanita.it - P.E.C. sba34607@pec.carabinieri.it

Nr.4/249-2 (560) di prot.

Bari, 20 novembre 2019

Rif. Prot.56752 del 14-11-2019

OGGETTO: Ricorso avverso verbale n.4/249, notificato il 16-9-2019 proposto dall'avv. Claudia Pironti nell'interesse di Capobianco Elisabetta.

AL COMUNE DI
Servizio 10 Attività Produttive
Via Rossini n.49

MODUGNO



Nel ricorso in esame la ricorrente ha impugnato il verbale in oggetto specificato con cui personale di questo N.A.S., a conclusione di una verifica condotta in data 1-9-2019 presso il bar gelateria paninoteca *ZENIT* di Modugno, ha contestato la violazione dell'art.39 Legge Regionale 24/2015, avendo la predetta omissis, relativamente ad un'area antistante l'esercizio attrezzata con 6 tavoli e 24 sedie, di comunicare con SCIA alla competente autorità comunale l'ampliamento della superficie di somministrazione.

L'interessata lamenta violazione ed errata interpretazione dell'art. 3 co.1 lett. F bis), D.L.223/2006 e della stessa L.R.24/2015, posto che queste disposizioni prevedono che per gli esercizi di vicinato è possibile il consumo sul posto di prodotti alimentari a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso finalizzate; condizione, questa, che l'interessata reputa ricorrente nel caso che la riguarda attesa l'assenza di servizio al tavolo da parte di propri dipendenti.

Nel merito deve premettersi che i militari operanti, durante il controllo nell'esercizio, avevano avuto modo di accertare la sistematica consegna delle portate ai tavoli da parte del personale dell'esercizio. Ma prescindendo da questo rilievo, che per minore accuratezza degli operatori non trova puntuale specificazione nel verbale di ispezione, occorre rilevare che se è vero che il discrimine tra le diverse tipologie di esercizio va ricercato nella presenza o assenza del servizio assistito ai tavoli, è altrettanto innegabile che la possibilità di servizio ai tavoli

non può che essere desunto (o escluso) dal complessivo assetto del luogo e dipende dunque da una verifica da condursi caso per caso.

Nella circostanza in esame si aveva cognizione di un contesto nel quale la disposizione delle sedie e la condizione dei tavoli apparecchiati con posate e tovaglioli lasciava evincere, secondo comune esperienza, che l'organizzazione del servizio nel locale fosse finalizzata alla somministrazione e non si poneva affatto in rapporto di strumentalità eventuale al mero consumo sul posto.

Emergeva , infatti, una disposizione degli arredi che costituiva un elemento fisico ed oggettivo caratteristico della somministrazione assistita (occupando l'intera superficie del locale in maniera ordinata), con l'avventore che usufruiva di un (magari anche minimo) servizio al tavolo, il che portava quindi ad escludere che il locale esercitasse solamente la vendita di gastronomia con possibilità di consumo sul posto, essendo per l'appunto presente una componente organizzativa ed aziendale tipicamente destinata alla somministrazione.

Alla luce di questi rilievi, dunque, si propone il rigetto del ricorso con conseguente conferma del provvedimento sanzionatorio.

Allo scadere del termine, non verrà più inviato il prescritto rapporto ex art.17 Legge 689/81, posto che con la presentazione del ricorso vengono meno le ragioni del pagamento in misura ridotta (cfr.Cass. civ., Sez. III, 04/08/2000, n.10240).

Si allega:

- Verbale n.4/249 del 5-9-2019.

Pratica trattata dal
Lgt.CS Giovanni Galetta


IL COMANDANTE
(Ten.Col. Giovanni Battista Aspromonte)

CoRA



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

SERVIZIO 10 ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno - tel. +390805865330 - fax +390805865423

PEC: attiv.produttive@comune.modugno.ba.it

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO



C_F262 - v. 1 - 2010-12-12 - 0002452

Prot. Generale n: 0002452 P

Data: 12/12/2019 Ora: 13.40

Classific:

AL SINDACO

SEDE

Oggetto: Richiesta annullamento verbale N.A.S.. Trasmissione controdeduzioni N.A.S..

Facendo seguito alla nota Prot. n. 56686 del 14/11/2019 (Allegato 1), e alla nota Prot. n. 56752 del 14/11/2019 trasmessa al Comando Carabinieri per la Tutela della salute N.A.S. (Allegato 2), che per pronta lettura si allegano, si trasmette la nota del suddetto Comando dei Carabinieri recapitata a mano a questo Servizio in data 22/11/2019 (Allegato 3).

Tanto si trasmette per le Vostre determinazioni.

Si resta a disposizione.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio 10 AA.PP.

arch. Donato DINOIA

Il Comandante della Polizia Locale

Magg. dott. Angelo DI TURI

ALL. 5

Zimbra

staff.sindaco@comune.modugno.ba.it

Re: Invio nota prot. n. 62452 del 12/12/2019 con annotazioni.

Da : avvocatura@comune.modugno.ba.it
Oggetto : Re: Invio nota prot. n. 62452 del 12/12/2019 con annotazioni.
A : staff.sindaco
 <staff.sindaco@comune.modugno.ba.it>
Cc : sindacomagrone <sindacomagrone@gmail.com>

ven, 07 feb 2020, 11:49



Si riscontra la nota allegata rappresentando che, alla luce delle controdeduzioni pervenute dal N.A.S. (vedi allegato 3), con cui si ribadisce e conferma la sussistenza della violazione oggetto dell'irrogazione della sanzione amministrativa, non si possa fare altro che emettere l'ordinanza ingiunzione che, ove del caso, sarà oggetto di gravame da parte dell'interessata.

Essendo, infatti, l'attività di accertamento della violazione di legge, compiuta da un soggetto estraneo all'ente, non si può fare altro che basarsi sugli atti amministrativi trasmessi dal nucleo anti sofisticazioni e sulle relative controdeduzioni, dalle quali emerge la valutazione e confutazione delle tesi difensive spiegate dal titolare dell'esercizio commerciale sanzionato.

Preciso che, in conseguenza, il Responsabile del servizio attività Produttive dovrebbe provvedere alla predisposizione dell'ordinanza Ingiunzione.

Rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali saluti,

Avv. Cristina Carlucci

Avvocatura Comunale

Sede legale Piazza del Popolo, 16*Sede operativa* Viale della

Repubblica, 46/b

70026 - Modugno (BA)

Tel: +39 080.58.65.865 -

mail: avvocatura@comune.modugno.ba.it

P.E.C.:

ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Da: "staff.sindaco"

www.comune.modugno.ba.it
<staff.sindaco@comune.modugno.ba.it>**A:** "Cristina Carlucci" <avvocatura@comune.modugno.ba.it>**Cc:** "sindacomagrone" <sindacomagrone@gmail.com>**Inviato:** Martedì, 24 dicembre 2019 11:10:06**Oggetto:** Invio nota prot. n. 62452 del 12/12/2019 con annotazioni.

...transmissa con le annotazioni annesse dal Sig.

Zimbra

avvocatura@comune.modugno.ba.it

Re: Zenit s.r.l. - memoria avverso verbale di sanzione amministrativa

Da : claudia@studiopironti.com

mar, 12 nov 2019, 17:45

Oggetto : Re: Zenit s.r.l. - memoria avverso verbale di sanzione amministrativa**A :** avvocatura@comune.modugno.ba.it

Perfetto,
sarò lì alle 9.
Grazie ancora e a presto

AVV. CLAUDIA PIRONTI

Via Roma 95/A - 70026 - Modugno (Ba)

mail: claudia@studiopironti.com**pec:** claudia.pironti@pec.it

Cel. 3924209241 - Tel. /Fax. 0808651174

Da : avvocatura@comune.modugno.ba.it

A : claudia@studiopironti.com

Cc :

Data : Tue, 12 Nov 2019 17:08:08 +0100 (CET)

Oggetto : Re: Zenit s.r.l. - memoria avverso verbale di sanzione amministrativa

Gentilissima,

stamattina , in occasione di riunioni convocate presso l'UTC, ho approfittato per cercare di incontrare il Comandante di P.M., oppure, comunque, di poter avere maggiori chiarimenti in merito alla vicenda, anche perchè, come Ti avevo già anticipato, al mio ufficio non è stato trasmesso nulla.

Il Comandante Di Turi rientra giovedì, nessuno della P.M. mi ha saputo fornire indicazioni sulla vicenda, neanche l'ufficio commercio, forse più competente, ha saputo dirmi nulla.

Non mi rimane che attendere il rientro di Di Turi giovedì e parlare direttamente con lui.

Magari potresti affacciarti giovedì mattina al Comando, magari ci vediamo lì per le nove.

Attendo Tue

www.comune.modugno.ba.it

Avv. Cristina Carlucci

Avvocatura Comunale

Sede legale: Piazza del Popolo, 16

Sede operativa: Viale della Repubblica,
46/b

70026 - Modugno (BA)

Tel: +39 080.58.65.865 -

mail: avvocatura@comune.modugno.ba.it

P.E.C.:

ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Da:

claudia@studiopironti.com

A: "Cristina Carlucci"

<ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>, avvocatura@comune.modugno.ba.it

Inviato: Martedì, 12 novembre 2019 13:03:58

Oggetto: I: Zenit s.r.l. - memoria avverso verbale di sanzione amministrativa

Gentilissima Collega,

ho provato a contattarti stamani, ma non riesco a rintracciarti.

Fammi sapere cortesemente quando possiamo risentirci o incontrarci, stante l'approssimarsi del termine ultimo relativo al verbale di cui all'oggetto.

A presto e grazie

AVV. CLAUDIA PIRONTI

Via Roma 95/A - 70026 - Modugno (Ba)

mail: claudia@studiopironti.com

pec: claudia.pironti@pec.it

Cel. 3924209241 - Tel. /Fax. 0808651174

Da : "claudia@studiopironti.com" claudia@studiopironti.com

A : avvocatura@comune.modugno.ba.it

Cc :

Data : Thu, 7 Nov 2019 10:43:04 +0100

Oggetto : Zenit s.r.l. - memoria avverso verbale di sanzione amministrativa

Gentilissima Collega,

come da intese ti invio in allegato quanto inoltrato l'8 ottobre agli Uffici competenti.

Ti segnalo, inoltre, il mio numero telefonico: 3924209241.

A dopo e grazie ancora per la disponibilità

AVV. CLAUDIA PIRONTI

Via Roma 95/A - 70026 - Modugno (Ba)

mail: claudia@studiopironti.com

pec: **claudia.pironti@pec.it**

Cel. 3924209241 - Tel. /Fax. 0808651174

Da : avvocatura@comune.modugno.ba.it

mar, 12 nov 2019, 17:08

Oggetto : Re: Zenit s.r.l. - memoria avverso verbale di sanzione amministrativa

A : claudia@studiopironti.com

Gentilissima,

stamattina , in occasione di riunioni convocate presso l'UTC, ho approfittato per cercare di incontrare il Comandante di P.M., oppure, comunque, di poter avere maggiori chiarimenti in merito alla vicenda, anche perchè, come Ti avevo già anticipato, al mio ufficio non è stato trasmesso nulla.

Il Comandante Di Turi rientra giovedì, nessuno della P.M. mi ha saputo fornire indicazioni sulla vicenda, neanche l'ufficio commercio, forse più competente, ha saputo dirmi nulla.

Non mi rimane che attendere il rientro di Di Turi giovedì e parlare direttamente con lui.

Magari potresti affacciarti giovedì mattina al Comando, magari ci vediamo lì per le nove.

Attendo Tue

Avv. Cristina Carlucci

Avvocatura Comunale

Sede legale: Piazza del Popolo, 16

Sede operativa: Viale della Repubblica,

46/b

70026 - Modugno (BA)

Tel: +39 080.58.65.865 -

mail: avvocatura@comune.modugno.ba.it

P.E.C.:

ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

www.comune.modugno.ba.it

Da:

claudia@studiopironti.com

A: "Cristina Carlucci"

<ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>, avvocatura@comune.modugno.ba.it

Inviato: Martedì, 12 novembre 2019 13:03:58

Oggetto: I: Zenit s.r.l. - memoria avverso verbale di sanzione amministrativa

Gentilissima Collega,

ho provato a contattarti stamani, ma non riesco a rintracciarti.

Fammi sapere cortesemente quando possiamo risentirci o incontrarci, stante l'approssimarsi del termine ultimo relativo al verbale di cui all'oggetto.

A presto e grazie

AVV. CLAUDIA PIRONTI

Via Roma 95/A - 70026 - Modugno (Ba)

mail: **claudia@studiopironti.com**

pec: **claudia.pironti@pec.it**

Cel. 3924209241 - Tel. /Fax. 0808651174

Da : "claudia@studiopironti.com" claudia@studiopironti.com

A : avvocatura@comune.modugno.ba.it

Cc :

Data : Thu, 7 Nov 2019 10:43:04 +0100

Oggetto : Zenit s.r.l. - memoria avverso verbale di sanzione amministrativa

Gentilissima Collega,

come da intese ti invio in allegato quanto inoltrato l'8 ottobre agli Uffici competenti.

Ti segnalo, inoltre, il mio numero telefonico: 3924209241.

A dopo e grazie ancora per la disponibilità

AVV. CLAUDIA PIRONTI

Via Roma 95/A - 70026 - Modugno (Ba)

mail: **claudia@studiopironti.com**

pec: **claudia.pironti@pec.it**

Cel. 3924209241 - Tel. /Fax. 0808651174

Da : claudia@studiopironti.com

mar, 12 nov 2019, 13:03

Oggetto : I: Zenit s.r.l. - memoria avverso verbale di sanzione amministrativa

A : ufficio legale

<ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>,
avvocatura@comune.modugno.ba.it

Gentilissima Collega,

ho provato a contattarti stamani, ma non riesco a rintracciarti.

Fammi sapere cortesemente quando possiamo risentirci o incontrarci, stante l'approssimarsi del termine

ultimo relativo al verbale di cui all'oggetto.
A presto e grazie

AVV. CLAUDIA PIRONTI

Via Roma 95/A - 70026 - Modugno (Ba)

mail: **claudia@studiopironti.com**

pec: **claudia.pironti@pec.it**

Cel. 3924209241 - Tel. /Fax. 0808651174

Da : "claudia@studiopironti.com" claudia@studiopironti.com
A : avvocatura@comune.modugno.ba.it
Cc :
Data : Thu, 7 Nov 2019 10:43:04 +0100
Oggetto : Zenit s.r.l. - memoria avverso verbale di sanzione amministrativa

Gentilissima Collega,
come da intese ti invio in allegato quanto inoltrato l'8 ottobre agli Uffici competenti.
Ti segnalo, inoltre, il mio numero telefonico: 3924209241.
A dopo e grazie ancora per la disponibilità

AVV. CLAUDIA PIRONTI

Via Roma 95/A - 70026 - Modugno (Ba)

mail: **claudia@studiopironti.com**

pec: **claudia.pironti@pec.it**

Cel. 3924209241 - Tel. /Fax. 0808651174

Da : claudia@studiopironti.com lun, 11 nov 2019, 12:45
Oggetto : I: Zenit s.r.l. - memoria avverso verbale di sanzione amministrativa
A : avvocatura@comune.modugno.ba.it

Gentilissima Collega,
ho provato a contattarti stamani come da intese, ma immagino tu sia ancora impegnata in udienza.
Fammi sapere quando possiamo risentirci o incontrarci.
A presto e grazie

AVV. CLAUDIA PIRONTI

Via Roma 95/A - 70026 - Modugno (Ba)

mail: **claudia@studiopironti.com**pec: **claudia.pironti@pec.it**

Cel. 3924209241 - Tel. /Fax. 0808651174

Da : "claudia@studiopironti.com" claudia@studiopironti.com

A : avvocatura@comune.modugno.ba.it

Cc :

Data : Thu, 7 Nov 2019 10:43:04 +0100

Oggetto : Zenit s.r.l. - memoria avverso verbale di sanzione amministrativa

Gentilissima Collega,

come da intese ti invio in allegato quanto inoltrato l'8 ottobre agli Uffici competenti.

Ti segnalo, inoltre, il mio numero telefonico: 3924209241.

A dopo e grazie ancora per la disponibilità

AVV. CLAUDIA PIRONTI

Via Roma 95/A - 70026 - Modugno (Ba)

mail: **claudia@studiopironti.com**pec: **claudia.pironti@pec.it**

Cel. 3924209241 - Tel. /Fax. 0808651174

Da : avvocatura@comune.modugno.ba.it

gio, 07 nov 2019, 17:36

Oggetto : Fwd: Zenit s.r.l. - memoria avverso verbale di
sanzione amministrativa 6 allegati**A :** Angelo DI TURI <a.dituri@comune.modugno.ba.it>

Carissimo,

ho ricevuto in data odierna la telefonata dell'avv. Pironti, la quale mi dice di aver saputo dal Comando, credo dalla Liberio, che mi sarebbe stata trasmessa la memoria difensiva, avverso sanzione amministrativa, proposta dalla collega nell'interesse della Zenit . Da una verifica della posta pervenuta, non ho rinvenuto nulla e, considerati i tempi ristretti propstettai dall'Avv. Pironti, mi sono fatta inviare una mail, di seguito allegata, con tutti i documenti della vicenda.

Credo sia opportuno incontrarci per verificare insieme la questione, anche perchè,

prima facie, ritengo che la sanzione comminata sia un pò esagerata.
Dimmi quando Ti è possibile, considerato che domani io sarò assente per ferie e lunedì mattina ho udienza in tribunale; magari appena finisco potrei passare io dal tuo ufficio.
Fammi sapere.
Ciao
Cristina

www.comune.modugno.ba.it

Avv. Cristina Carlucci

Avvocatura Comunale

Sede legale: Piazza del Popolo, 16

Sede operativa: Viale della Repubblica,
46/b

70026 - Modugno (BA)

Tel: +39 080.58.65.865 -

mail: avvocatura@comune.modugno.ba.it

P.E.C.:

ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Da:

claudia@studiopironti.com

A:

avvocatura@comune.modugno.ba.it

Inviato: Giovedì, 7 novembre 2019 10:43:04

Oggetto: Zenit s.r.l. - memoria avverso verbale di sanzione amministrativa

Gentilissima Collega,
come da intese ti invio in allegato quanto inoltrato l'8 ottobre agli Uffici competenti.
Ti segnalo, inoltre, il mio numero telefonico: 3924209241.
A dopo e grazie ancora per la disponibilità

AVV. CLAUDIA PIRONTI

Via Roma 95/A - 70026 - Modugno (Ba)

mail: [**claudia@studiopironti.com**](mailto:claudia@studiopironti.com)

pec: [**claudia.pironti@pec.it**](mailto:claudia.pironti@pec.it)

Cel. 3924209241 - Tel. /Fax. 0808651174

— **1. - Verbale di sanzione e verbale sopralluogo.PDF**
349 KB

— **2. - memoria difensiva informale.PDF**
103 KB

— **3. - SCIA.PDF**
560 KB

— **4- Relazione area esterna.PDF**

419 KB

— **A. - Memoria.PDF**

717 KB

— **INDICE.PDF**

23 KB

Da : claudia@studiopironti.com

gio, 07 nov 2019, 10:43

Oggetto : Zenit s.r.l. - memoria avverso verbale di sanzione amministrativa

📎 6 allegati

A : avvocatura@comune.modugno.ba.it

Gentilissima Collega,
come da intese ti invio in allegato quanto inoltrato l'8 ottobre agli Uffici competenti.
Ti segnalo, inoltre, il mio numero telefonico: 3924209241.
A dopo e grazie ancora per la disponibilità

AVV. CLAUDIA PIRONTI

Via Roma 95/A - 70026 - Modugno (Ba)

mail: claudia@studiopironti.com

pec: claudia.pironti@pec.it

Cel. 3924209241 - Tel. /Fax. 0808651174

— **1. - Verbale di sanzione e verbale sopralluogo.PDF**

350 KB

— **2. - memoria difensiva informale.PDF**

104 KB

— **3. - SCIA.PDF**

561 KB

— **4- Relazione area esterna.PDF**

419 KB

— **A. - Memoria.PDF**

718 KB

 **INDICE.PDF**
23 KB



Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bari

Via Amendola, 74 - Tel. 080/5537173 Fax 080/5534999 - e-mail: mas.bari@sanita.it

N. 4/249 di prot.

Fasc. 30315 "P"

VERBALE di sanzione amministrativa pecuniaria contestata a carico di:

CAPOBIANCO Elisabetta nata a Napoli il 01/05/1963 e residente a Modugno (BA) alla via X Marzo nr. 59/G, nella qualità di legale rappresentante della società ZENIT s.r.l. che gestisce l'esercizio pubblico di bar - gelateria e paninoteca ad insegna "ZENIT" sito in Modugno (BA) alla via X Marzo nr. 112 - 118 -

Obbligato in solido, nessuno.

Il giorno 05 settembre 2019, in Bari, presso gli uffici del N.A.S. suddetto, alle ore 16,30 -

Il sottoscritto Maresciallo Maggiore FORTUNATO Natale, appartenente al N.A.S. Carabinieri di Bari, dà atto che in data 01/09/2019, all'esito di una verifica effettuata presso l'esercizio pubblico in oggetto indicato, alla presenza di CAPOBIANCO Elisabetta, sopra generalizzata, legale rappresentante della succitata s.r.l., ha accertato - come da verbale di ispezione consegnato nella circostanza e sottoscritto anche dal Maresciallo capo BLEVE Cristian Salvatore; che presso il suindicato bar - gelateria - paninoteca la signora CAPOBIANCO Elisabetta HA AMPLIATO la superficie di somministrazione di alimenti e bevande. Infatti è stata rinvenuta in uso e funzionante - con la presenza di numerosi avventori occupanti l'intera area di somministrazione - una ulteriore area esterna di mq. 24,00 adibita a somministrazione di alimenti e bevande antistante l'esercizio, ubicata sulla citata via X Marzo, allestita con nr. 6 tavolini e nr. 24 sedie - SENZA AVERNE DATO COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ competente tramite SCIA. Inoltre per tale superficie di somministrazione - oggetto di ampliamento - NON è stata accertata l'adeguata sorvegliabilità così come stabilito dall'art. 39/3° comma della legge regionale nr. 24/2015.-

Essendo stato violato l'art. 39 della Legge Regione Puglia 16 aprile 2015 nr. 24, sanzionato dal successivo art. 61/3 comma (sanzione edittale: da Euro 2500,00 a Euro 15000,00), il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 Legge 689/1981, è ammesso alla definizione agevolata secondo termini e modalità di pagamento seguito specificate:-

Termine massimo	60 giorni dalla data di notifica.
Importo della sanzione	Euro 5000,00 (cinquemila/00) , corrispondente ad un terzo del massimo della sanzione edittale prevista.
Modalità	Versamento da effettuarsi su c/c postale n.20318705 intestato a "COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - MODUGNO"
Causale versamento	Verbale n.4/249 datato 05/09/2019 del N.A.S. Carabinieri di Bari.

SCRITTI DIFENSIVI

Termine di presentazione	Entro 30 giorni dalla data di notifica (con eventuale richiesta di audizione)
Autorità destinataria	Sindaco del Comune di Modugno -

ADEMPIMENTI ULTERIORI

In caso di pagamento il trasgressore è invitato a darne notizia a questo N.A.S. (fornendo copia della ricevuta di versamento), tenuto conto che, decorso inutilmente il termine massimo per effettuare l'oblazione, la mancata comunicazione circa l'avvenuto pagamento comporta l'invio del prescritto rapporto ex art. 17 Legge 689/81 al sig. SINDACO del Comune di Modugno, con ulteriore aggravio del procedimento -

F. Fortunato

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
 N.A.S. di Bari

RELAZIONE

Il giorno 16/9/2019 in Modugno, alla via X Marzo nr. 112 presso l'esercizio pubblico ad insegna ZENIT alle ore 16,40
 il sottoscritto Ufficiale di P.G. maresciallo maggiore FORTUNATO Natale, appartenente al suindicato Comando dichiara di aver
 autenticato il presente verbale mediante consegna di copia
 * Al trasgressore CAPOBIANCO Elisabetta -
 in busta chiusa, dopo la redazione della presente relata di notifica -

Esente con il

Trasgressore rapporto di
 - capitolazione -
 - rinuncia all'interdizione amministrativa -
 - interdenuncia all'autorità competente -

1 1 1 1

pagine n. 2 del verbale di riunione del comitato di
Riedingio via X Corso - 112/113 -

Colore di pastello di corticine e maglioni - 1 panno
e maglioni - 1 panno di lana - 1 panno di lana e
piume - 1 panno di lana e panno di lana e
piume. Come corticine e lana e lana e lana e
piume. 6/5/80. 6/5/80. 6/5/80. 6/5/80.

Le forte inoltre esprime quanto segue:

- A) SUH per la somministrazione di cibi e bevande
protocollate al Comune di Riedingio in data 8/7/1986
prot. 2037355 tipologie "B" per le zone interne
- B) MRA Comunità protocollate al GIL BA in data 30/6/1986
prot. 113114 con elezione tecnica - descrizione e piante planim.
- C) un manuale di autocontrollo emesso dal MCEP redatto
da SATIE di Riedingio, e nel riguardo si evidenzia
che ~~le~~ le schede del piano di autocontrollo sono complete.
Perme come registrazione al MCEP BA 1987.

- D) NON VENGONO ESISTE ALI AMMINISTRATORI AUTENTICA
dei sottostanti dipendenti presenti in data odierna
1/AROMTAR-A. CHADIA note e Bari il 18/5/1988
2/ASTRUMI (MAGM) note e Bari il 15-22-1988.
3/ACQUAFRIDA Marco note e Bari il 12/11/1988. - - -

- I verbali danno atto che in via X Corso a Riedingio
proprio l'atto è stato allestito un'area esterna
per la somministrazione di cibi e bevande su
6 tavolini e n. 2 sedie - delimitate da linee e n. 2
ombrelloni ~~all'esterno~~ - all'atto del controllo solo una è
interamente occupata da tavolini sedute intente
nelle consumazioni. Tale area esterna di via X Corso
è presente su un'area condominiale privata. Non viene
esibita la permits SUH per la somministrazione di
cibi e bevande protocollate al Comune di Riedingio,
perme note e registrazioni al Comune di Riedingio. I
verbali inoltre ed anche entro i requisiti per i
alimenti di consumo - in relazione alla legge 1987

**SPETT.LE COMANDO
CARABINIERI PER LA
TUTELA DELLA SALUTE
N.A.S. DI BARI**

Oggetto : Presentazione memoria difensiva

La sottoscritta Capobianco Elisabetta nata a Napoli il 01/05/63, residente a Modugno in via x marzo n.59g, titolare dell'esercizio pubblico bar gelateria Zenit s.a.s. sito in via via x marzo n.112 , dichiara di voler procedere con codesta memoria difensiva alla contestazione in toto del verbale redatto a seguito dell'ispezione effettuata dai rappresentanti del N.a.s. di Bari, svoltasi in data 01/09/2019.

In primo luogo, la mancata registrazione all'ente competente delle nuove attrezzature rinvenute nella sala bar e laboratorio, non è da considerarsi come un'elusione agli adempimenti richiesti dalla vigente normativa, in quanto la relativa causa può essere dedotta dalla volontà di presentare un'unica dichiarazione di registrazione a seguito del completamento dell'ampliamento strumentale.

Nei fatti, le aziende mittenti avrebbero dovuto consegnare i frigoriferi in questione quasi contestualmente; soltanto uno è stato ricevuto nei termini stabiliti il 30/05/2019 , mentre gli altri tre hanno subito consegne tardive, per cause non imputabili al soggetto richiedente ,protrattesi sino a venerdì 30/08/2019 data di consegna dell'ultima attrezzatura. Visto che il primo giorno non feriale successivo all'ultima consegna per presentare la dichiarazione suddetta,cadeva di lunedì 02/09/2019 e l'ispezione è avvenuta il giorno precedente, non è stato possibile esibire la documentazione richiesta.

In secondo luogo, la piattaforma esterna al locale è stata concepita sin dall'origine come una semplice area relax dove i clienti avrebbero potuto trattenersi leggendo un giornale o fumando una sigaretta, non fornendo così nessun altro tipo di servizio. I clienti stessi AUTONOMAMENTE hanno poi utilizzato la suddetta area anche per degustare bevande o alimenti , ordinati e rilasciati agli stessi dall'operatore di turno SOLO ED ESCLUSIVAMENTE all'interno del locale, dunque non è stato offerto un servizio di somministrazione esterno in quanto il cliente una volta ottenuto il prodotto è libero di portarlo ovunque esso voglia senza andare a ledere alcuna disciplina legale.

Come ultimo punto vi è la contestazione della mancata esibizione degli attestati di alimentarista dei dipendenti presenti al momento del controllo, in virtù del fatto che le certificazioni richieste sono state ritrovate nel corso dell'ispezione ma poiché il verbale era già stato compilato in quel punto , non si è provveduto alla riscrittura corretta dello stesso.

Di seguito allego tutta la documentazione che prova quanto dichiarato.

DATA

ZENIT S.A.S. DI
MODUGNO

**Al COMUNE DI
MODUGNO**

(Provincia di Bari)

Servizio 10 - Attività

Produttiva



Prot. Generale n. 0037355 A
Data 08/07/2016 Ora 13.13
Classificazione

**PUBBLICO ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE**

Segnalazione Certificata Inizio Attività
(D.Lgs. n.59/10- L. 122/10- D.Lgs. 147/12)

Il sottoscritto CAPOBIANCO ELISABETTA nato a NAPOLI il 01/05/1963 e residente in MODUGNO (BA) alla Via X MARZO N. 59/G cittadinanza ITALIANA Codice Fiscale CPBLBT63E41F839Z, indirizzo e mail **zenitsas7@gmail.com**.

☐ Titolare della ditta individuale Partita IVA

☒ Legale rappresentante della società: ZENIT SAS

con sede in MODUGNO Via X MARZO, 112

Iscritta alla Registro Imprese c/o la C.C.I.A.A. di BARI Numero 579305 P. IVA

07751890729.

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

SEGNALA

ai sensi dell'art.19 L.241/90 (come sostituito dall'art.49 comma 4-bis L.122/2010) e del D.Lgs. n. 147/12,

[X] L'APERTURA dell'attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 86 c.1 del r.d. 18.06.1931 n. 773 (tulps) ed alla legge 287/91, tipologia: (barrare la voce che interessa e descrivere il tipo di attività- vedi nota (2))

☐ A

☐ C

☒ B GELATERIA - BAR

☐ D

con insegna CREMA E CIOCCOLATO presso il locale sito in via/piazza X MARZO 112-114-116-118 n. piano TERRA identificato al N.C.E.U nel foglio di mappa n. 23 p.lla n. 359 sub. 4 avente una superficie complessiva di mq. 135 ed una superficie destinata alla somministrazione di mq. 62

[] L'AVVIO(-relativamente ai casi previsti dalla nota I-) dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da esercitarsi presso:

[] L'AVVIO PER SUBINGRESSO alla ditta:

giusta atto notarile del dr. _____ stipulato in data _____,
dell'attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 86
comma 1 del r.d. 18.06.1931 n. 773 (tulps) ed alla legge 287/91, tipologia: *(barrare la voce che
interessa e descrivere il tipo di attività- vedi nota (2))*

- ☐ A ☐ C
- ☐ B ☐ D

con insegna _____, presso il locale sito in
via/piazza _____ n. _____, piano _____, identificato al
N.C.E.U. nel foglio di mappa n. _____ p.lla n. _____ sub. _____, avente
una superficie complessiva di mq. _____ ed una superficie destinata alla somministrazione di
mq. _____.

[] IL TRASFERIMENTO DI SEDE dell'attività di pubblico esercizio per la somministrazione
di alimenti e bevande di cui all'art. 86 comma 1 del r.d. 18.06.1931 n. 773 (tulps) ed alla legge
287/91, tipologia: *(barrare la voce che interessa e descrivere il tipo di attività- vedi nota (2))*

- ☐ A ☐ C
- ☐ B ☐ D

con insegna _____, dal locale sito in
via/piazza _____ n. _____, piano _____, con una
superficie di mq. _____, individuata al N.C.E.U. nel foglio di mappa n. _____ p.lla n.
_____ sub. _____, al locale sito in via/piazza _____ n.
_____, piano _____, identificato al N.C.E.U. nel foglio di mappa n. _____ p.lla
n. _____ sub. _____, avente una superficie complessiva di mq. _____ ed una
superficie destinata alla somministrazione di mq. _____.

[] LA MODIFICA DEI LOCALI in cui si svolge l'attività di pubblico esercizio per la
somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 86 comma 1 del r.d. 18.06.1931 n. 773 (tulps)
ed alla legge 287/91, tipologia: *(barrare la voce che interessa e descrivere il tipo di attività- vedi
nota (2))*

- ☐ A ☐ C
- ☐ B ☐ D

con insegna _____, già autorizzata giusta / izzazione
Comunale/Scia del _____ presso il locale sito in
via/piazza _____ n. _____, piano _____, identificato al
N.C.E.U. nel foglio di mappa n. _____ p.lla n. _____ sub. _____, avente
una superficie complessiva di mq. _____ ed una superficie destinata alla somministrazione
di mq. _____

In particolare saranno realizzate le seguenti modifiche: _____

☐ **LA VARIAZIONE** dell'attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e
bevande di cui all'art. 86 comma 1 del r.d. 18.06.1931 n. 773 (tulps) ed alla legge 287/91, tipologia:
(barrare la voce che interessa e descrivere il tipo di attività- vedi nota (2))

☐ A _____ ☐ C _____

☐ B _____ ☐ D _____

con insegna _____, già autorizzata giusta Autorizzazione Comunale/Scia del
_____ svolta presso il locale sito in via/piazza _____ piano _____
identificato al N.C.E.U. nel foglio di mappa n. _____ p.lla n. _____ sub. _____, avente una superficie
complessiva di mq. _____ ed una superficie destinata alla somministrazione di mq. _____

In particolare, l'attività subirà le seguenti variazioni: _____

☐ **LA CHIUSURA** dell'attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e
bevande di cui all'art. 86 comma 1 del r.d. 18.06.1931 n. 773 (tulps) ed alla legge 287/91, tipologia:
(barrare la voce che interessa e descrivere il tipo di attività- vedi nota (2))

☐ A _____ ☐ C _____

☐ B _____ ☐ D _____

con insegna _____, già autorizzata giusta Autorizzazione
Comunale/Scia del _____ svolta presso il locale sito in
via/piazza _____ n. _____, piano _____, identificato al
N.C.E.U. nel foglio di mappa n. _____ p.lla n. _____ sub. _____, avente
una superficie complessiva di mq. _____ ed una superficie destinata alla somministrazione
di mq. _____

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e
penali previste dalla legge - art. 76 D.P.R. 445/2000 - in caso di false dichiarazioni e produzione di
atti falsi:

di essere in possesso dei requisiti morali di onorabilità ovvero non essere nelle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione previste dall'art.71 commi 1,2,3,4,5 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n.59, così come modificato dal D Lgs 147/12 (vedi nota 3);

di essere a conoscenza che nei confronti della società sopra indicata di cui sono legale rappresentante non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo di cui all'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 5 (vedi nota 4);

che sono rispettate le prescrizioni urbanistiche ed edilizie in materia di agibilità, di destinazione d'uso, di conformità edilizia e sicurezza sui luoghi di lavoro;

che il locale è conforme alle condizioni di "sorvegliabilità" di cui ai decreti ministeriali 17/12/1992, n.564, e 5/8 1994 n.534, giusta relazione che si allega;

che i requisiti professionali per la somministrazione degli alimenti e bevande previsti dall'art.71 comma 6 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n.59, così come modificato dal D. Lgs. 147/12, sono posseduti dal sottoscritto titolare (vedi nota 5)

PRESO ATTO

che l'attività in oggetto può iniziare dal giorno di presentazione della S.C.I.A.;

che la presente S.C.I.A. si intende a tempo indeterminato;

che dovrà essere tempestivamente comunicata ogni variazione relativa alla presente S.C.I.A., compresa l'eventuale cessazione dell'attività dichiarata;

COMUNICA

che la stessa sarà avviata dal 8/7/2016

e che, ai sensi dell'art.8 della legge 25 agosto 1991 n. 287, osserverà il seguente orario di apertura al pubblico, che si impegna a comunicare al Comune- Servizio Suap ed al pubblico mediante cartelli ben visibili, con indicazione del giorno obbligatorio di chiusura settimanale:

giorno settimana				
	APERTURA	CHIUSURA		
lunedì	6:00	22 00:00		
martedì	6:00	00:00		
mercoledì	6:00	00:00		
giovedì	6:00	00:00		
venerdì	6:00	00:00		
sabato	6:00	02:00		
domenica	6:00	00:00		

Il sottoscritto allega alla presente istanza:

- ✓ copia della DIA sanitaria, giusta deliberazione di G.R. n. 1924 del 21.10.2008, già presentata alla ASL;
- ✓ Planimetria dei locali in scala 1:100 a firma di tecnico abilitato;
- ✓ Certificato di agibilità con destinazione d'uso commerciale del locale e visura catastale con classificazione C1 del locale;
- ✓ Relazione tecnico-descrittiva indicante le caratteristiche del locale anche sotto il profilo della sorvegliabilità dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, giusta Decreti del Ministero dell'Interno 17/12/1992, n.564, e 5/8/1994, n.534 a firma di tecnico abilitato;
- ✓ Idonea certificazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
- ✓ Visura iscrizione al Registro delle Imprese e o la C.C.I.A.A. (in caso di società).

Copia autenticata dell'atto notarile in caso di trasferimento di titolarità o gestione dell'attività (in caso di subingresso);

Dichiarazione che lo stato dei luoghi non ha subito variazioni, sotto il profilo della sorvegliabilità dei pubblici esercizi (in caso di subingresso);

✕ Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi da parte dei soci (art.2 D.P.R. 252/98) ed eventuale delegato (nota 2) con copia dei documenti di riconoscimento;

— accettazione formale del delegato, in caso di nomina, e relativa copia del documento di identità in corso di validità;

☑ Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

☑ Attestazione di versamento dei diritti di segreteria di € 50,00 sul c.c.p. 1007273970 intestato al Comune di Modugno - Attività Produttive;

Modugno, 8/07/2016

Firma

Capitano Elena Bella

note:

(1) Casi speciali di svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari, qualora l'attività di intrattenimento sia prevalente;

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

f) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

h) nei mezzi di trasporto pubblico.

(2) Ai sensi dell'art.5 L.287/91 si intende per:

- tipologia "A": "esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristorante, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari)";

- tipologia "B": "esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)";

- tipologia "C": "esercizi di cui alle lettere A e B in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari";

- tipologia "D": "esercizi di cui alla lettera B nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione";

(3) Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione ex art. 1 D.Lgs. 51/10, così come modificato dal D.Lgs. 147/12

a) coloro che sono stati dichiarati "dequalificati abituali" professionali o per tendenza salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

bi coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

di coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) ed ai sensi del comma 2 permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

(4) Questa sezione della dichiarazione deve riguardare ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 252/1998:

- per le società di capitali e società cooperative, il legale rappresentante e gli altri eventuali altri componenti del Consiglio di Amministrazione (in quest'ultimo caso utilizzando il modello predisposto dal Servizio Suap del Comune);

- per le società in nome collettivo, tutti i soci (utilizzando il modello predisposto dal Servizio Suap del Comune);

- per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari (utilizzando il modello predisposto dal Servizio Suap del Comune);

- il delegato alla somministrazione ex art. 2 L. 287/91.

(5) L'esercizio, in qualsiasi forma, e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato (i) proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti o avere prestato la propria opera presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti professionali di cui sopra devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale (art.71 cc. 6 e 6 bis del D.Lgs. 59/10, così come modificato dal D.Lgs 147/12).

N.B. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa all'Amministrazione competente.

Entro 60 giorni dal ricevimento della S.C.I.A., il Comune verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti e dispone, ove occorra, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, con provvedimento motivato e notificato all'interessato.

LA SEGNALEZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN DUPLICE COPIA AL COMUNE.

UNA COPIA SARA' TRATTENUTA DALL'INTERESSATO COME RICEVUTA

Comune di Modugno
 Via Cassanese, 49 70026
 Modugno
 Assessorato del Territorio

la sottoscritta Raffaella Maggiore, nata a Bari il 27/03/50
 iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bari al n. 2730
 iscritta a Professione in via Cassanese n. 54
 Modugno

PROGETTO ADESIONE AREA ESTERNA BAR "GRUPPO E
 CROCIATA" IN VIA CASSANESCA 49 MODUGNO X MARZO 112/49-
 16-18 MODUGNO

per conto dell'amministratore pro-tempore degli
 appartenenti alla società ZAR SAS e via CASSANESCA 49



F. 202
 Raffaella Maggiore

REFERIMENTO 2012 14/16/2016

ALLESTIMENTO AREA ESTERNA BAR "CREMA E CIOCCOLATO" SU AREA PRIVATA

- RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA "ZENIT SAS"

Sede operativa Via X Marzo 112-114-116-118 angolo Viale della Repubblica 3f 5, Modugno (BA) P.IVA 07751890729

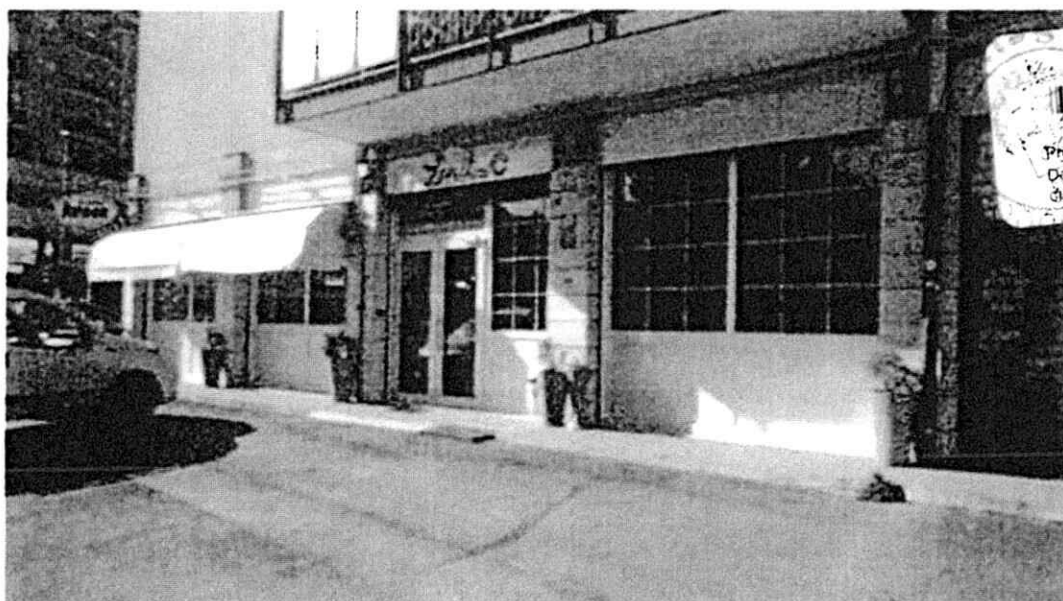
La Sottoscritta Raffaella Maggiore C.F. MGGRFL80C68A662Z P.I.: 06861440722 nata a Bari il 28/03/1980 a Bari (Ba) residente in Casamassima alla via Lucania n.51 con studio professionale nella sede di residenza cell. 3339438433 e-mail arch.maggiore@hotmail.com, raffaella.maggiore@archiworldpec.it in qualità di tecnico asseverante sotto le proprie personali responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di essere iscritto all'albo professionale degli Architetti della Provincia di Bari al n°2730 su dichiarazioni e nell'interesse della signora Capobianco Elisabetta in qualità di denunciante e legale rappresentante dell'attività commerciale variata da minimarket a bar-gelateria denominata "ZENIT S.A.S. DI CAPOBIANCO ELISABETTA & C." con sede in Modugno in via X Marzo n.112, partita IVA: 07751890729.

Nel locale commerciale in oggetto si svolge l'attività di bar-gelateria.

Nella zona esterna, antistante uno dei due ingressi del locale, su via X Marzo verrà allestita in maniera fissa una zona all'ombra per i momenti di attesa dei clienti (zona relax per leggere e intrattenersi). La zona esterna è di proprietà privata. Si allega consenso ricevuto dal condominio richiesto dal proprietario del locale (ing. Palumbo, marito della signora Fioretti Nunzia).



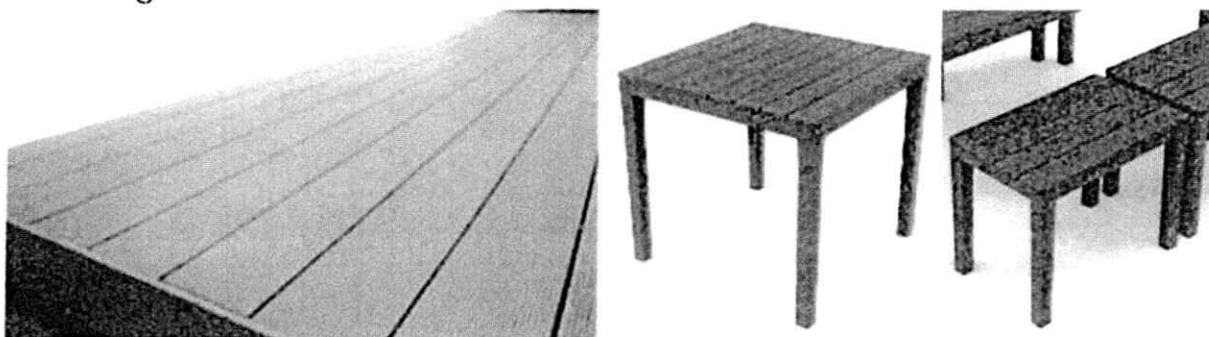
AREA D'INTERVENTO

Capobianco



BREVE DESCRIZIONE DELL'ALLESTIMENTO ESTERNO:

Verrà allestita una pedana, di dimensione 6,10 m x 4 m, realizzata con struttura portante in legno, il montaggio della struttura avverrà tramite bulloneria. Non necessita di fissaggio a terra in quanto sarà esclusivamente "appoggiata" al suolo. Ha una altezza variabile da 5 a 12 cm in base alla conformità del terreno. Il rivestimento finale sarà in doghe in legno lamellare di 14,5 mm x 4 m, il montaggio delle doghe sarà fatto con viteria a vista.



FINITURE E ARREDI VARI

Saranno presenti 6 tavoli quadrati a doghe effetto legno color antracite (in resina), con panche senza schienale (stessa tipologia, come in foto). Intorno alla pedana saranno posizionati vasi in resina di dimensioni 1,00x0,50 m allestiti con piante sempreverdi.

La copertura dell'area sarà realizzata con due ombrelloni di dimensioni 3,00x3,00 m. In merito alle barriere architettoniche (rif. Legge 104/92-Legge 13/89 e Decreto 236/89), per la pedana sarà mantenuto lo stesso livello del marciapiede, in modo da garantire l'accessibilità anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, che potranno entrarvi agevolmente e fruire degli spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.

SI ATTESTA

che il locale risulta identificato in catasto al FG.23 p.la 359 sub.4 cat. C1 (destinazione commerciale), legittimato con ultimo Permesso a costruire n.8/08 rilasciato il 16-01-2008, successiva agibilità del 01-02-2008 su domanda della signora Fioretti Nunzia e CILA n.76/2016.

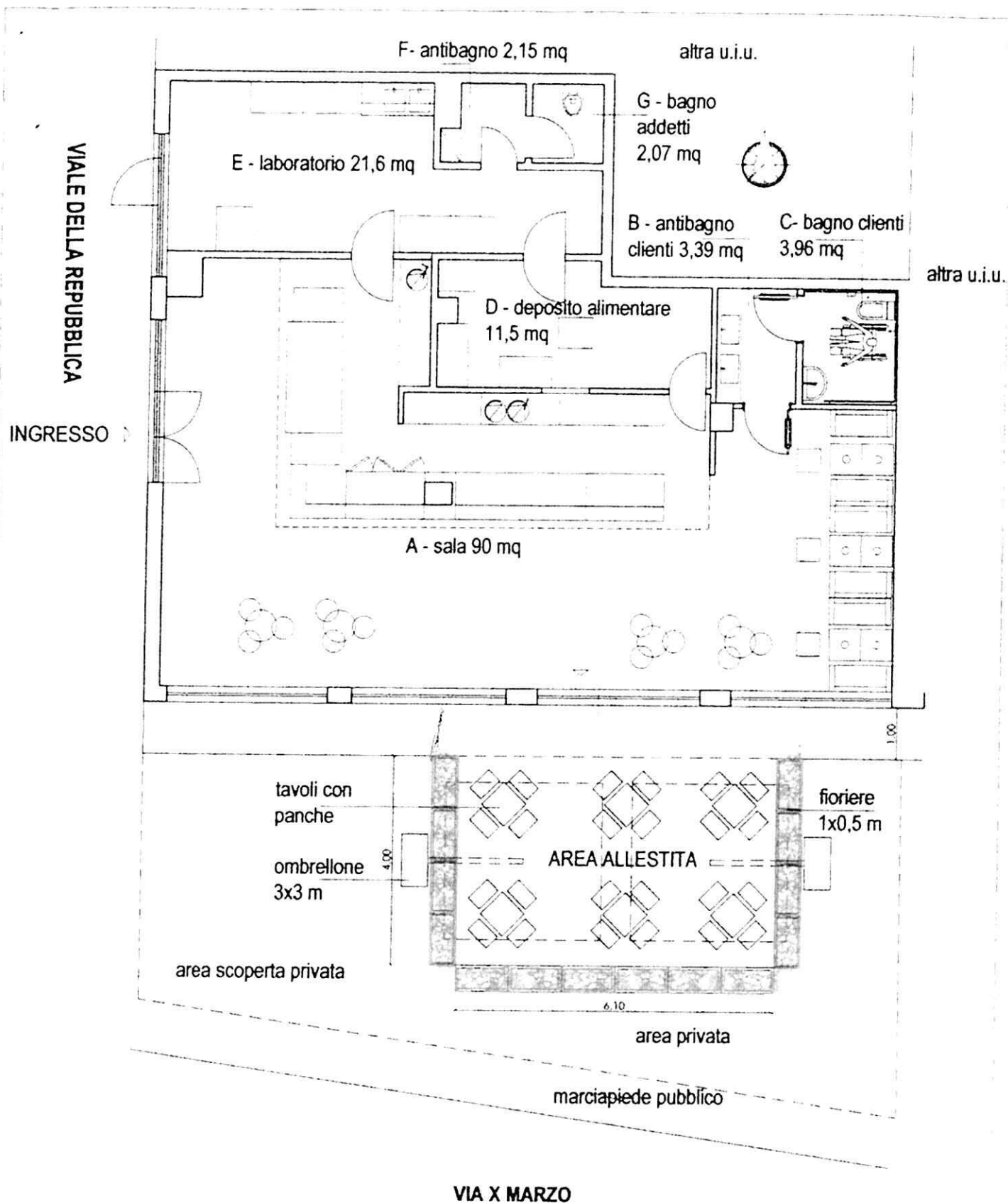
Con la seguente relazione tecnica si allega elaborato grafico in merito all'allestimento dell'area esterna del bar-gelateria della Società ZENIT sas in sede fissa nel locale ad uso commerciale esistente in Via X Marzo 112-114-116-118 angolo Viale della Repubblica 3f 5, Modugno.

DATA

06/06/2017

PRESA VISIONE CAPOBIANCO ELISABETTA

FIRMA TECNICO
RAFFAELLA
MAGGIORE
Architetto
CONSERVATORI della PROVINCIA di BARI
PAESAGGIO



COMUNE DI MODUGNO

COMUNICAZIONE ALLESTIMENTO AREA ESTERNA PRIVATA

locale commerciale sito in via X MARZO 112-114-116-118 angolo viale della Repubblica 3f 5

TAVOLA

ARCHITETTI - PIANIFICATORI
RAFFAELLA MAGGIORE
MAGGIORE
Architetto

AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
CONDOMINIO VIALE DELLA REPUBBLICA
MODUGNO (BA)
C.F. 93117120720

*Verbale di riunione dei condomini di Viale Della Repubblica 5/7 Modugno
Assemblea del 03-05-2017.*

Il giorno 03/05/17 alle ore 17:30 presso lo "Studio Fragassi" sito in Modugno alla Via Caroli
n. 5 si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei condomini per discutere
sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e ratifica nomina della amministratore
2. Decisione in merito alla chiusura di uno dei due conti correnti.
3. Eventuale disdetta e nomina nuove ditte di manutenzione
4. Varie ed eventuali

Sono presenti o rappresentanti per delega i Condomini Signori.

Int	Condomini	mill.mi
	FIORETTI NUNZIA/PALUMBO M. (P) presente	259,08
03/A	CAMPANALE MARIO presente	28,22
04/A	CAMPANALE CATALDO presente	28,88
05/A	BARBIERI TERESA / CAPITANIO	28,18
06/A	VISO NUNZIO	28,84
07/A	GENCHI MARCO E GENCHI FRANCESCO	22,38
08/A	VOLPE ROSA	33,56
09/A	RANIERI ANGELA/DI PINTO (P) presente delega	27,10
10/A	CAVALIERE MARIA STELLA	27,74
11/A	MORAMARCO SALVATORE presente	21,76
12/A	COLELLA DOMENICO presente	22,36
	GLIOZZO ANT o/o AMENDOLAGINE (P)	11,66
	AMENDOLAGINE GIUSEPPE (P) presente delega	8,04
04/B	ABBINANTE ANTONIO presente	31,16
05/B	DI PALÒ MICHELE	31,36
06/B	SMALDINO TOMMASO presente	34,02
07/B	FORMATO GIUSEPPE presente	31,12
08/B	DI PALO D/DE STENA M	31,36
09/B	GENCHI GIUSEPPE presente	33,94
10/B	QUERO SALVATORE delega presente	30,42
11/B	RICCIARDI STEFANO	30,54
12/B	ABBINANTE MARCO	33,16
13/B	LOIACONO PASQUALE	29,94
14/B	CAPITANELLI ALBERTO presente delega	30,12
15/B	SPINIELLO MARIA R / TRITTO	32,66
16/B	FAM FAVIA	23,66
17/B	LARASPATA / LONGO presente delega	22,60
18/B	GALLONE VINCENZO presente	26,18
Totale Scala Palazzina "A" e "B"		1.000,04

(C) - 10/05/2017
 2017

Preso atto della regolare convocazione dei condomini all'assemblea, alla quale risultano esser stati tutti convocati con congruo anticipo come da attestazione rimessa dall'amministratore, alla quale hanno preso parte ~~15~~condomini su ~~28~~ per complessivi millesimi ~~636~~ su 1000.

Viene eletto a Presidente il sig. Formato Giuseppe ed a segretario il sig. Campanale Mario, procedendo dunque a dichiarare aperta la discussione, seguendo l'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno l'amministratore procede ad illustrare i servizi offerti dallo studio ed in particolare alle modalità di pagamento che avverranno mensilmente presso lo stesso studio o in casi eccezionali presso le singole abitazioni.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno i signori condomini all'unanimità dei presenti autorizzano l'amministratore a chiudere il conto corrente postale.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno i signori condomini lamentano una cattiva pulizia dello stabile e pertanto chiedono all'amministratore di segnalare tale rimostranza all'impresa nonché autorizzano lo stesso a concordare una riduzione del compenso.

I signori condomini chiedono, altresì, di formulare disdetta immediata alla ditta Rinaldi per quanto riguarda le letture e l'elaborazione dei conteggi consumi idrici. Nominano pertanto la ditta Carfagnini Roberto con compenso di €105,00 per lettura App.

Tra le varie ed eventuali i signori condomini fanno presente che l'impianto idrico necessita di interventi di ripristino e pertanto chiedono all'amministratore di porre la questione all'ordine del giorno della prossima assemblea.

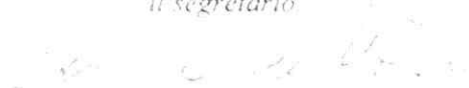
Tra le varie ed eventuali l'ing. Palumbo chiede l'autorizzazione ad installare una pedana antistante ed in pertinenza al locale commerciale individuato catastalmente al foglio 23 particella 859 (gelateria) con appositi ombrelloni. L'Assemblea autorizza tale intervento chiedendo al proprietario di porre la massima attenzione al fine di limitare schiacciamenti notturni.

A questo punto non essendovi altro da discutere la riunione si scioglie alle ore 19.20 dopo la redazione e lettura del verbale.

Il presidente



il segretario



Modugno, 8 ottobre 2019

All'Egr.

Sindaco del Comune di Modugno

Piazza Aldo Moro, 28

Per pec: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it
sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
polizialocale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

70122 - BARI

ZENIT s.a.s. di Capobianco Elisabetta & C.

Scritti difensivi a seguito di verbale di sanzioni amministrativa pecuniaria n. 4/249, emesso dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Bari il 16 settembre 2019.

Scrivo in nome e per conto della società **Zenit s.a.s. di Capobianco Elisabetta & C.** (P. IVA 07751890729), con sede in Modugno (Ba), alla via X Marzo, 122 e per essa del suo legale rappresentante p.t., **Elisabetta Capobianco** (C.F. CPBLBT63E41F839Z), che mi conferisce espresso mandato, per illustrare quanto segue.

A. - Il 1° settembre 2019, presso il locale commerciale della mia Assistita, la Zenit s.a.s., veniva effettuato un sopralluogo a seguito del quale si contestava l'ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande senza averne dato comunicazione all'Autorità competente tramite SCIA e, di conseguenza, senza l'accertamento della adeguata sorvegliabilità, il tutto limitatamente all'area esterna antistante l'esercizio (per una superficie di complessivi 24 mq), sulla affermazione della sua destinazione a somministrazione di alimenti e bevande.

Nelle more della notifica del verbale, la Zenit s.a.s., formulava una memoria illustrativa per ribadire quanto già dedotto a verbale circa l'assenza di illeciti, posto che l'esercizio commerciale era interamente autorizzato e che, come risultava dalla documentazione fornita e mostrata, l'area esterna non era adibita a somministrazione di bevande o alimenti, ma solo destinata ad area relax.

Le deduzioni di cui al verbale non venivano scalfite dalla memoria: pertanto, veniva formalmente notificato il successivo 16 settembre il verbale di cui all'oggetto con la comminazione della sanzione di euro 5.000,00 per la presunta violazione dell'art. 39 della l.r. Puglia 24/2015.

La sanzione veniva, dunque, applicata nel massimo edittale (15.000,00 euro, con ammissione alla definizione agevolata nella misura ridotta sopra indicata).

B. - Ebbene, la violazione contestata alla mia Assistita non sussiste e la comminata sanzione è del tutto illegittima.

L'art. 39 citato prevede che: " *I comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 12, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetta a SCIA.*

E fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità. ...".

La fattispecie oggetto di contestazione, dunque, risiederebbe nella mancata presentazione della SCIA per l'ampliamento dell'area esterna, sul presupposto che sulla stessa venisse effettuata attività di somministrazione di bevande e alimenti.

Invero, anche nel verbale redatto dal N.A.S. di Bari non v'è traccia alcuna di attività di somministrazione, né v'è alcuna segnalazione di dipendenti della Zenit s.a.s. che avrebbero effettuato distribuzione di alimenti o bevande nell'area esterna.

L'elemento che sorregge la sanzione è una mera ipotesi degli Ispettori verbalizzanti, i quali hanno dedotto la sussistenza di attività di somministrazione dalla mera presenza di alcuni clienti nell'area esterna, adibita però proprio ad area relax ed espressamente esclusa dal servizio ai tavoli, e dalla presenza di tavoli e sedie.

Tali elementi (che testimoniano l'assenza di attività di somministrazione) in primo luogo venivano riportate dal legale rappresentante e avvalorate dall'assenza di qualsivoglia attività di tal fatta ed in più venivano documentate con l'ostensione delle istanze e delle segnalazioni prodotte al Comune e alle autorità competenti.

L'area relax esterna veniva presentata come "*area relax per i clienti senza somministrazione assistita*" sia nella SCIA presentata all'amministrazione, sia nella relazione illustrativa prodotta al Comune per l'installazione della piattaforma (peraltro su area privata).

La natura di mera area relax, non adibita alla somministrazione, non è contrastata né smentita da nessun elemento dedotto a verbale e non potrebbe esserlo, posto che sulla stessa non viene mai svolta attività di distribuzione di alimenti o bevande.

C. - La Zenit, dunque, non ha ampliato alcuna superficie di somministrazione.

Sul punto, occorre anche evidenziare che la rilevata esistenza di tavoli e sedie nell'area esterna oggetto di contestazione non comporta attività di somministrazione attiva. Di contro, proprio la presenza di aree destinate al solo consumo sul posto -senza previa autorizzazione o segnalazione- è stata espressamente assentita dalla normativa nazionale, dalla prassi e dalla giurisprudenza.

Ricostruendo: la Zenit depositava, l'8 luglio 2016 (protocollo n. 0037355 presso il comune di Modugno), SCIA per esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, identificando espressamente -sulla domanda e sulla planimetria allegata- l'area di somministrazione per soli 62 mq all'interno del locale commerciale.

L'anno successivo, con protocollo n. 0029499 del 7 giugno 2017, la Zenit segnalava e presentava il progetto per allestimento dell'area esterna (che insiste su suolo privato), **non adibita a somministrazione**, ma destinata al solo relax degli avventori del locale.

Come noto, gli esercizi commerciali di somministrazione di bevande e alimenti (così come individuati dall'art. 5, della L. 287/1991) "*hanno facoltà di vendere per asporto le bevande*

nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolci, compresi i generi di gelateria e di pasticceria ..." (comma 4 articolo citato).

Proprio esercitando questa facoltà, la Zenit ha progettato l'area esterna, onde usufruire dalla previsione normativa e fornire ai propri clienti un servizio ulteriore.

Tale "natura" (di area non adibita alla somministrazione assistita) è sempre stata rispettata dalla Zenit e dai suoi clienti, tant'è che neanche nel verbale dei Carabinieri intervenuti v'è menzione di attività di somministrazione assistita.

D. - L'unico elemento che sembrerebbe far propendere i verbalizzanti per la natura di area di somministrazione dell'area relax esterna, tanto da "giustificare" la sanzione comminata, sarebbe la presenza di tavoli e sedie.

Sul punto, è oramai stato pacificamente chiarito dalla giurisprudenza e dalla prassi ministeriale, che detti elementi (tavoli, allestimenti e sedie per il consumo) non identificano un'attività di somministrazione e non giustificano la richiesta di alcuna autorizzazione o registrazione.

Sul punto, di recente, si è puntualmente chiarito che "in assenza di un vero e proprio servizio al tavolo da parte di personale impiegato nel locale, il mero consumo in loco del prodotto acquistato, sia pure servendosi materialmente di suppellettili ed arredi – anche dedicati – presenti nell'esercizio commerciale (ossia, in primis, tavoli e sedie, ma a rigore anche tovaglioli o stoviglie, la cui generale messa a disposizione per un uso autonomo e diretto di per sé non integra un servizio di assistenza al tavolo, ben potendo essere utilizzati anche dagli acquirenti che decidano di non fermarsi nel locale), non comporta un superamento dei limiti di esercizio dell'attività di vicinato. ... Invero – ferma restando, come già detto, l'irrilevanza degli "abbinamenti" tra tavoli e sedie – ritiene il Collegio che la mera presenza, sui primi, di stoviglie e sottopiatte (così come, in ipotesi, di tovaglie o altri accessori atti a preservare l'igiene e la pulizia degli arredi) non fornisca un univoco indice dell'attualità di un servizio al tavolo ad opera del gestore del locale, presupposto ineludibile perché possa esorbitarsi dal contesto dell'esercizio di vicinato. ...

Le considerazioni sopra esposte hanno poi trovato eco anche nella segnalazione S2605 del 27 ottobre 2016 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, resa nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dall'art. 21 della l. 10 ottobre 1990, n. 287, avente ad oggetto "Distorsioni concorrenziali nel settore della vendita di alimenti e bevande con consumo sul posto": richiamate infatti alcune risoluzioni ministeriali presupposte dal provvedimento impugnato, la detta segnalazione evidenzia come "esse incentrano l'elemento distintivo tra l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (definita dall'art. 1, comma 1, della legge n. 287/91) e l'attività di vendita (di cui all'art. 3, comma 1, D.L. n. 223/2006) sulla modalità di consumo offerta, in termini di attrezzatura utilizzabile per consentire il consumo sul posto.

Tale impostazione, che rievoca i termini impiegati dalla legge n. 287/1991 sulla somministrazione, appare idonea a limitare significativamente l'attività degli esercizi di vicinato non autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, in assenza di giustificazioni obiettive,

A ciò si aggiunga che, oltre a risultare non aderente alle nuove abitudini di consumo e suscettibile di limitare le possibilità di scelta dei consumatori, tale interpretazione crea un'indebita discriminazione fra i vari operatori del settore. Ne deriva un approccio che risulta in palese contrasto nel suo complesso con i principi posti dal legislatore".

Invero, rileva l'Autorità garante, "Le richiamate Risoluzioni non tengono [...] conto del fatto che già il D.L. n. 223/2006 aveva inteso superare o quantomeno coordinare con i principi di concorrenza tutte le attività di consumo sul posto di alimenti e bevande, individuando il discrimen tra l'attività di somministrazione e quella di vendita da parte degli esercizi di vicinato unicamente nella presenza o meno del servizio assistito. Esse, inoltre, non basano l'interpretazione offerta su quanto strettamente necessario a tutelare le esigenze di interesse generale tipizzate dal citato D.L. n. 201/2011, quali la «tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali» [...]" (Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 2019, n. 2280).

Se quanto evidenziato vale per gli esercizi di vicinato (tra i quali rientra la Zenit sulla scorta delle definizioni di cui alla L.R. 24/2015, art. 16, comma 5: " *Le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono le seguenti: a) esercizi di vicinato con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati;...*"), vale ancor di più per le attività legittimamente segnalate che si occupano di somministrazione alimenti e bevande, che possono somministrare e vendere alimenti e bevande liberamente, su area di somministrazione ove assistita previa apposita segnalazione, oppure su area di mero consumo per la quale non è richiesta alcuna autorizzazione, comunicazione e/o segnalazione, come la SCIA.

E. - In disparte la circostanza per cui la Zenit aveva comunque da tempo segnalato all'amministrazione comunale l'esistenza di un *dehors*, anche volendo ritenerla area adibita alla somministrazione (circostanza qui documentalmente esclusa), non sarebbe comunque dovuta o necessaria alcuna segnalazione, anche alla luce dell'assenza di qualsiasi regolamentazione comunale applicabile e vigente in termini (dovendosi quindi far riferimento alla normativa regionale e nazionale).

La legge 25 agosto 1991, n. 287, infatti, disciplina l'apertura e il trasferimento dell'attività di pubblico esercizio in spazi esterni degli esercizi al pubblico: su questa il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha chiarito l'assenza della necessità di qualsiasi comunicazione e/o segnalazione, come precisato con la risoluzione n. 145811 del 14 agosto 2014.

Ricostruendo la disciplina, il Ministero ha richiamato l'art. 64, comma 1, del D.lgs. 59/2010 (norma che integra e modifica la legge 287/91), secondo il quale: "l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico [...] sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela [...]. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi [...] in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività."

Il MISE (nella circolare prefata), interpretando alla lettera il dettato di legge sostiene in maniera decisa che "l'ampliamento della superficie del locale [...] non può essere assoggettata ad alcuna autorizzazione o SCIA". Ancora: "Resta ferma, comunque, da parte del soggetto che utilizza uno spazio esterno, anche se privato, la necessità del rispetto di tutte le prescrizioni relative

alla sicurezza dei luoghi e degli utenti, nonché del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie eventualmente applicabili".

Ancora il MISE, con nota n. U.205595 del 6 giugno 2018, ritornato sulla questione ha ribadito tale impostazione: **"anche in caso di installazione di strutture cd "dehors", destinate al ristoro all'aperto, smontabili e facilmente rimovibili, posizionate sul suolo antistante i locali di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, non si verifica l'ampliamento di superficie"**.

Nel caso di area privata, come nel caso che ci occupa, evidentemente non è necessario alcun passaggio autorizzativo (fermo e ribadito che la Zenit ha comunicato al comune anche l'installazione dell'area relax esterna insistente su suolo privato).

F. - In conclusione, e per meglio identificare le circostanze di fatto e di diritto che ci occupano, si può riassumere tutto quanto dedotto come segue:

- a. - la sanzione irrogata alla Zenit s.a.s. con il verbale n. 4/249 dei N.A.S. di Bari difetta del suo elemento oggettivo, in quanto sull'area che si afferma non essere stata segnalata con SCIA, non viene svolta alcuna attività di somministrazione (neanche nel verbale ve ne è traccia);
- b. - la zona esterna -che si assume essere non segnalata- è adibita al solo relax e intrattenimento dei clienti del locale commerciale, zona che nei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande non necessita di alcuna apposita segnalazione o autorizzazione;
- c. - il *dehors* era stato comunque segnalato al comune di Modugno e non necessita di ulteriori richieste, peraltro perché insistente su area privata.

Per tutti questi motivi, con la presente

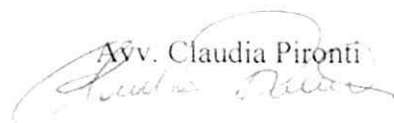
CHIEDO

che venga annullato il verbale notificato il 16 settembre 2019, prot. n. 4/249, formalizzato a seguito del sopralluogo del 1° settembre 2019, dai Carabinieri - N.A.S. di Bari, senza dar luogo alla sanzione comminata, che quindi deve essere annullata.

In via estremamente subordinata, ove dovesse ritenersi comunque sussistere l'illecito contestato, chiedo la riduzione della sanzione comminata al minimo edittale, difettando evidentemente di qualsiasi proporzionalità e crisma di correttezza l'aver comminato una sanzione così elevata, nel massimo edittale, pur avendo ad oggetto un esercizio commerciale pienamente autorizzato e legittimo.

Confidando nell'accoglimento delle presenti osservazioni, si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Avv. Claudia Pironti


Per ratifica e conferma e per espresso mandato

Elisabetta Capobianco

legale rappresentante Zenit s.a.s.

Si produce la documentazione di cui all'indice allegato.

INDICE ALLEGATI

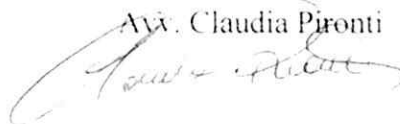
Atti

A.- Memoria per la Zenit s.a.s. in relazione al verbale di accertamento di sanzione amministrativa n. 4/249 del N.A.S. di Bari, notificato il 16 settembre 2019.

Documenti

1. - Verbale di sanzione amministrativa n. 4/249, notificato il 16 settembre 2019 e allegato verbale di sopralluogo del 1° settembre 2019.
 2. - Memoria informale del 3 settembre 2019.
 3. - SCIA protocollata dalla Zenit s.a.s. al comune di Modugno, al n. prot. 0037355 l'8 luglio 2016.
 4. - Relazione illustrativa e comunicazione relativa all'area esterna relax protocollata al comune di Modugno al n. prot. 0029499 del 7 giugno 2017.
- Modugno, 8 ottobre 2019

Axx. Claudia Pironti





CITTA' DI MODUGNO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Servizio 10 Attività Produttive
Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno
attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

PROT. N. 11268 DEL 02.03.2020

trasmessa a mezzo posta elettronica (art. 47 D.Lgs. 82/2005)

Egr. avv. Claudia Pironti
claudia.pironti@pec.it

e p.c.:

al Sindaco
sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

al Comandante di Polizia Locale
polizialocale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ZENIT s.a.s. di Capobianco Elisabetta & C. - Richiesta di accesso a documenti amministrativi Legge n.241/90 – D.P.R. n.184/2006 da parte dell'avv. Claudia Pironti; riscontro Pec del 17/02/2020 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8687 del 18/02/2020.

Si riscontra la Sua nota, trasmessa a mezzo pec in data 17/02/2020, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8687 in data 18/02/2020, per rappresentare che l'accesso è consentito nei confronti degli atti da Lei indicati nella richiesta.

Pertanto si allegano alla presente i seguenti atti:

- nota prot. n. 56686 del 14/11/2019 (**allegato 1**);
- nota prot. n. 56752 del 14/11/2019 (**allegato 2**);
- nota prot. n. 56752 del 14/11/2019 (**allegato 3**);
- parere dell'Avvocatura Comunale prot. n. 6654 del 07/02/2020 (**allegato 4**);
- nota prot. n. 6656 del 07/02/2020 (**allegato 5**);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 10 AA.PP.
(Arch. Donato DINOIA)



ALL. 1

CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

SERVIZIO 10 ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno - tel. +390805865330 - fax +390805865423

PEC: attiv.produttive@comune.modugno.ba.it

Prot. n. 56686 del 14/11/2019

AL SINDACO
SEDE

Oggetto: Richiesta annullamento verbale N.A.S.

Con la presente, si trasmette in allegato la richiesta, a Lei rivolta, di annullamento di un verbale N.A.S. dell'avv. Claudia Pironti, in nome e per conto della signora Capobianco Elisabetta, legale rappresentante della ditta Zenit S.a.s., segnalando che dagli scritti difensivi dell'avvocato, relativi alla comminazione della sanzione di €. 5.000,00 per la violazione dell'art. 39 della l.r. Puglia 24/2015, così come risulta dal verbale di ispezione igienico sanitaria del Comando Carabinieri per la Tutela della salute N.A.S. di Bari, effettuato il 01/09/2019 e notificato al legale rappresentante il 16/09/2019, emerge un profilo di dubbio da un punto di vista giuridico tra il concetto di "zona adibita a spazio relax" e "zona adibita al fine della somministrazione di bevande e alimenti", per il quale si renderebbe opportuno un eventuale maggiore approfondimento da parte dell'avvocatura dell'Ente.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio 10 AA.PP.

arch. Donato DINOIA

Il Comandante della Polizia Locale

Magg. dott. Angelo DI TURI



ALL. 2

CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

SERVIZIO 10 ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno - tel. +390805865330 - fax +390805865423

PEC: attiv.produttive@comune.modugno.ba.it

Prot. n. 56752 del 14/11/2019

AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Bari

Via Amendola, 79

70100 BARI

Oggetto: Trasmissione richiesta annullamento verbale N.A.S.

Con la presente, si trasmette in allegato la richiesta, di annullamento del verbale da voi redatto in data 05/09/2019, dell'avv. Claudia Pironti, in nome e per conto della signora Capobianco Elisabetta, legale rappresentante della ditta Zenit S.a.s., al fine di fornire eventuali ulteriori vostre valutazioni.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio 10 AA.PP.

arch. Donato DINOIA

Il Comandante della Polizia Locale

Magg. dott. Angelo DI TURI

ALL. 3

Prot. N. 58052
DEL 22-11-2019



Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
- N.A.S. DI BARI -

Via G. Amendola n.79 – 70126
tel. 080 5537373 – fax 080 5534999 – e.mail nas.bari@sanita.it – P.E.C. sba34607@pec.carabinieri.it

Nr.4/249-2 (560) di prot.

Bari, 20 novembre 2019

Rif. Prot.56752 del 14-11-2019

OGGETTO: Ricorso avverso verbale n.4/249, notificato il 16-9-2019 proposto dall'avv. Claudia Pironti nell'interesse di Capobianco Elisabetta.

AL COMUNE DI
Servizio 10 Attività Produttive
Via Rossini n.49

MODUGNO



Nel ricorso in esame la ricorrente ha impugnato il verbale in oggetto specificato con cui personale di questo N.A.S., a conclusione di una verifica condotta in data 1-9-2019 presso il bar gelateria paninoteca *ZENIT* di Modugno, ha contestato la violazione dell'art.39 Legge Regionale 24/2015, avendo la predetta omissis, relativamente ad un'area antistante l'esercizio attrezzata con 6 tavoli e 24 sedie, di comunicare con SCIA alla competente autorità comunale l'ampliamento della superficie di somministrazione.

L'interessata lamenta violazione ed errata interpretazione dell'art. 3 co.1 lett. *F bis*), D.L.223/2006 e della stessa L.R.24/2015, posto che queste disposizioni prevedono che per gli esercizi di vicinato è possibile il consumo sul posto di prodotti alimentari a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso finalizzate; condizione, questa, che l'interessata reputa ricorrente nel caso che la riguarda attesa l'assenza di servizio al tavolo da parte di propri dipendenti.

Nel merito deve premettersi che i militari operanti, durante il controllo nell'esercizio, avevano avuto modo di accertare la sistematica consegna delle portate ai tavoli da parte del personale dell'esercizio. Ma prescindendo da questo rilievo, che per minore accuratezza degli operatori non trova puntuale specificazione nel verbale di ispezione, occorre rilevare che se è vero che il discrimine tra le diverse tipologie di esercizio va ricercato nella presenza o assenza del servizio assistito ai tavoli, è altrettanto innegabile che la possibilità di servizio ai tavoli

non può che essere desunto (o escluso) dal complessivo assetto del luogo e dipende dunque da una verifica da condursi caso per caso.

Nella circostanza in esame si aveva cognizione di un contesto nel quale la disposizione delle sedie e la condizione dei tavoli apparecchiati con posate e tovaglioli lasciava evincere, secondo comune esperienza, che l'organizzazione del servizio nel locale fosse finalizzata alla somministrazione e non si poneva affatto in rapporto di strumentalità eventuale al mero consumo sul posto.

Emergeva, infatti, una disposizione degli arredi che costituiva un elemento fisico ed oggettivo caratteristico della somministrazione assistita (occupando l'intera superficie del locale in maniera ordinata), con l'avventore che usufruiva di un (magari anche minimo) servizio al tavolo, il che portava quindi ad escludere che il locale esercitasse solamente la vendita di gastronomia con possibilità di consumo sul posto, essendo per l'appunto presente una componente organizzativa ed aziendale tipicamente destinata alla somministrazione.

Alla luce di questi rilievi, dunque, si propone il rigetto del ricorso con conseguente conferma del provvedimento sanzionatorio.

Allo scadere del termine, non verrà più inviato il prescritto rapporto ex art.17 Legge 689/81, posto che con la presentazione del ricorso vengono meno le ragioni del pagamento in misura ridotta (cfr.Cass. civ., Sez. III, 04/08/2000, n.10240).

Si allega:

- Verbale n.4/249 del 5-9-2019.

Pratica trattata dal
Lgt.CS Giovanni Galetta


IL COMANDANTE
(Ten.Col. Giovanni Battista Aspromonte)



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

SERVIZIO 10 ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno - tel. +390805865330 - fax +390805865423

PEC: attiv.produttive@comune.modugno.ba.it

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO



C_F202 - v. 1 - 2019-12-12 - 0002452

Prot. Generale n: 0002452 P

Data: 12/12/2019 Ora: 13.40

Classific.

AL SINDACO

SEDE

Oggetto: Richiesta annullamento verbale N.A.S.. Trasmissione controdeduzioni N.A.S..

Facendo seguito alla nota Prot. n. 56686 del 14/11/2019 (Allegato 1), e alla nota Prot. n. 56752 del 14/11/2019 trasmessa al Comando Carabinieri per la Tutela della salute N.A.S. (Allegato 2), che per pronta lettura si allegano, si trasmette la nota del suddetto Comando dei Carabinieri recapitata a mano a questo Servizio in data 22/11/2019 (Allegato 3).

Tanto si trasmette per le Vostre determinazioni.

Si resta a disposizione.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio 10 AA.PP.

arch. Donato DINOIA

Il Comandante della Polizia Locale

Magg. dott. Angelo DI TURI

ALL. 5

Zimbra

staff.sindaco@comune.modugno.ba.it

Re: Invio nota prot. n. 62452 del 12/12/2019 con annotazioni.**Da :** avvocatura@comune.modugno.ba.it

ven, 07 feb 2020, 11:49

Oggetto : Re: Invio nota prot. n. 62452 del 12/12/2019 con annotazioni.**A :** staff.sindaco<staff.sindaco@comune.modugno.ba.it>**Cc :** sindacomagrone <sindacomagrone@gmail.com>

Si riscontra la nota allegata rappresentando che, alla luce delle controdeduzioni pervenute dal N.A.S. (vedi allegato 3), con cui si ribadisce e conferma la sussistenza della violazione oggetto dell'irrogazione della sanzione amministrativa, non si possa fare altro che emettere l'ordinanza ingiunzione che, ove del caso, sarà oggetto di gravame da parte dell'interessata.

Essendo, infatti, l'attività di accertamento della violazione di legge, compiuta da un soggetto estraneo all'ente, non si può fare altro che basarsi sugli atti amministrativi trasmessi dal nucleo anti sofisticazioni e sulle relative controdeduzioni, dalle quali emerge la valutazione e confutazione delle tesi difensive spiegate dal titolare dell'esercizio commerciale sanzionato.

Preciso che, in conseguenza, il Responsabile del servizio attività Produttive dovrebbe provvedere alla predisposizione dell'ordinanza Ingiunzione.

Rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali saluti,

Avv. Cristina Carlucci

Avvocatura Comunale

Sede legale: Piazza del Popolo, 16*Sede operativa:* Viale della

Repubblica, 46/b

70026 - Modugno (BA)

Tel: +39 080.58.65.865 -

mail: avvocatura@comune.modugno.ba.it

P.E.C.:

ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.pugia.itwww.comune.modugno.ba.it**Da:** "staff.sindaco"<staff.sindaco@comune.modugno.ba.it>**A:** "Cristina Carlucci" <avvocatura@comune.modugno.ba.it>**Cc:** "sindacomagrone" <sindacomagrone@gmail.com>**Inviato:** Martedì, 24 dicembre 2019 11:10:06**Oggetto:** Invio nota prot. n. 62452 del 12/12/2019 con annotazioni.

Il presente documento è stato redatto con le annotazioni apportate dal Sig.

COPIE CANCELLATA
MODUSNO
C.F. 762 - 1 - 2020-02-07 - 0006556
Prot. Generale n. 0006556 P
Data: 07/02/2020 Ora: 13.06
Classific:

Rep. R.D.F.P.
Corr. Vol. 10
2/2/20
Per

Perche Procedere
- Come esperienza della W
Comunale in sede
12/12/2020
a imparte,
MMP

ALL. 6

Cordialità.
dott.ssa A. Pastore